

**GLI ATTI NORMATIVI REGIONALI IN  
MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## ABRUZZO

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (B.U. 31 dicembre 2003, n. 41)*

**Integrazione alla l.r. 11/99 concernente: Attuazione del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.**

L'art. 1 della presente legge integra la legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Abruzzo, 1.1.1 b*) con gli artt. 46 *bis* e 46 *ter*. Il primo definisce le competenze della regione per le procedure di Valutazione e Incidenza in tema di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e le competenze trasferite ai comuni; il secondo stabilisce la decorrenza del trasferimento (entrata in vigore della presente legge).

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 24 febbraio 2003, n. 4 (B.U. 12 marzo 2003, n. 7)*

**Modifiche ed integrazioni alla L.r. 31.5.1994 n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo.**

La legge modifica in due punti l'allegato A alla legge citata, relativamente alla preparazione dei cibi e alla vendita dei prodotti aziendali.

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 30 dicembre 2003, n. 28 (B.U. 31 dicembre 2003, n. 42)*

### **Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio.**

Il Polo viene istituito - all'interno del distretto industriale Vibrata-Tordini-Vomano - per valorizzare la produzione e la lavorazione del carbonio (art. 1). E' inteso quale "sistema produttivo locale caratterizzato da una elevata concentrazione di attività industriali d'eccellenza con specializzazione nella lavorazione del carbonio". Promuove interventi finalizzati a progetti innovativi nel settore (art. 2).

L'art. 3 definisce le modalità di gestione del Polo, prevedendo tra l'altro l'integrazione del Comitato di distretto industriale con un rappresentante del comune dove ha sede l'impresa con maggiore utilizzo di lavoratori del settore, il quale diventa rappresentante del Polo.

L'art. 4 prevede la possibilità di sottoscrizione di contratti di programma tra la regione e le imprese specializzate nella lavorazione del carbonio e ricadenti nell'ambito del Polo.

## *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) R.r. 15 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 21 febbraio 2003, n. 5)*

### **Regolamento regionale di modifica dell'art. 38 del Regolamento n. 3 del 13 novembre 2002 di attuazione della l.r. 20 luglio 2002 n. 16 recante "Interventi a sostegno dell'economia".**

La modifica all'articolo del regolamento citato nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Abruzzo, 1.3 d*) che dà attuazione alla legge 16/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Abruzzo, 1.3 b e c*) consiste nella eliminazione del requisito di quindici addetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per poter accedere da parte delle imprese ai benefici previsti dall'articolo stesso.

*(b) L.r. 20 marzo 2003, n. 5 (B.U. 4 aprile 2003, n. 11)*

### **Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della l.r. 20 luglio 2002, n. 16 recante "Interventi a sostegno dell'economia".**

Si tratta di ulteriori modificazioni alla legge citata (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Abruzzo, 1.3 b*), dopo quelle introdotte dalla l.r. 24/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Abruzzo,*

1.3 c). Le modifiche riguardano le modalità di finanziamento degli investimenti.

*(c) L.r. 24 giugno 2003, n. 10 (B.U. 25 luglio 2003, n. 21)*

**Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.**

Finalità della legge è il sostegno al reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici, mediante risarcimento dei danni causati alle colture e/o al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse faunistico (art. 1)

L'art. 2 individua, rinviando all'allegato A, le specie protette.

L'art. 3 delega le funzioni risarcitorie alle amministrazioni provinciali, fatto salvo il caso previsto dall'art. 5 (danni che si verificano all'interno dei parchi nazionali e regionali, per i quali le suddette funzioni sono assegnate alle strutture organizzative degli enti parco).

L'art. 4 disciplina l'entità percentuale del risarcimento e i casi di esclusione dai benefici, e rinvia ad un regolamento adottato dalla giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, la disciplina di aspetti particolari.

*(d) L.r. 23 ottobre 2003, n. 15 (B.U. 7 novembre 2003, n. 33)*

**Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.**

La legge concede aiuti a fronte di perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie, "unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali".

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 disciplinano rispettivamente gli interventi finanziabili, i soggetti beneficiari, l'entità degli aiuti, le modalità di erogazione; le procedure per l'erogazione sono invece demandate ad un successivo atto della giunta regionale (art. 8).

*(e) R.r. 1 dicembre 2003, n. 3 (B.U. 2 dicembre 2003, n. 6 bis straord.)*

**Regolamento relativo a "Interventi in favore dell'area Valle Peligna - Alto Sangro" ai sensi dell'art. 12 della l.r. 17 aprile 2003, n. 7.**

*(f) R.r. 1 dicembre 2003, n. 4 (B.U. 2 dicembre 2003, n. 6 bis straord.)*

**Regolamento relativo a "Interventi in favore delle aree interne" ai sensi dell'art. 13 della l.r. 17 aprile 2003, n. 7.**

I due regolamenti disciplinano la concessione del finanziamento previsto dalla legge (*vedi Abruzzo, 1.4 a del presente volume*), relativamente ai beneficiari, agli interventi finanziabili, alle modalità e termini di presentazione delle domande, all'entità del contributo, alle procedure e criteri di valutazione, alle modalità di erogazione.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 17 aprile 2003, n. 7 (B.U. 30 aprile 2003, n. 50 speciale)*

##### **Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale).**

Rilevanti ai fini della presente raccolta sono gli artt. 12, 13, 43, 50, 67, 89.

Gli artt. 12 e 13, autorizzando rispettivamente uno stanziamento a favore dell'Area Valle Peligna - Alto Sangro e delle aree interne, rinviano ad apposito regolamento (*vedi Abruzzo, 1.3 e ed 1.3 f del presente volume*), da adottarsi d'intesa con le competenti commissioni consiliari, la disciplina dei soggetti beneficiari e delle modalità di concessione dei finanziamenti.

L'art. 43 prevede un'aliquota Irap agevolata per le Onlus e le cooperative sociali.

L'art. 50, modificando ampiamente la l.r. 20 novembre 1997, n. 75 (Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo), ne sostituisce gli articoli 1, 3, 6 e 7, relativi alle iniziative di promozione e sostegno alle imprese cooperative da parte della regione.

L'art. 67 disciplina la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi.

Infine, l'art. 89 dispone l'assegnazione in via definitiva alla FIRA spa della "quota dei fondi di cui al programma di iniziativa comunitaria pmi, periodo 1994-1996, Sottoprogramma 3.1.2, Misura 7.9, Subazione "Costituzione di un fondo di capitali di rischio", approvato dalla Commissione Europea in data 24/6/1996, recuperati a seguito della dismissione dei prestiti partecipativi". Viene, altresì, disposto che le risorse così acquisite siano destinate in via prevalente alle imprese ricadenti nel territorio della provincia dell'Aquila, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la salvaguardia e il rilancio del Polo produttivo dell'industria elettronica aquilana.

*(b) L.r. 19 novembre 2003, n. 20 (B.U. 5 dicembre 2003, n. 36)*

##### **Modifiche ed integrazioni alla l.r. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003)**

Il comma 29 dell'art. 1 modifica la l.r. 7/2003 (*vedi Abruzzo, 1.4 a del presente volume*). Viene inserito l'art. 91 *quinquies*, che a sua volta modifica la l.r. 99/1999 "Norme in materia di qualità e di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese" (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Abruzzo, 1.2 h*) mediante l'inserimento all'interno del Titolo II di un Capo IV. Esso affida all'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente il controllo della sussistenza delle condizioni per poter fruire delle agevolazioni, nonché il monitoraggio degli interventi.

Il comma 40 dell'art. 1 modifica il comma 5 dell'art. 5 della l.r. 95/2000 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane", (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Abruzzo, 1.1 2 b*) relativo alla ripartizione del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.

## BASILICATA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 29 luglio 2003, n. 26 (B.U. 4 agosto 2003, n. 56)*

**Modifica alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 33: Norme in materia di bonifica integrale.**

La presente legge integra l'art. 33 della legge citata nel titolo (*vedi vol. 2°, Basilicata, 1.1.2 a*)

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

#### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 4 febbraio 2003, n. 7 (B.U. 4 febbraio 2003, n. 11)*

**Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003.**

L'art. 29 della presente legge dispone la sostituzione dell'art. 9 della l.r. 8/2001, già riformulato dall'art. 13 della l.r. 31/2001 (*vedi vol. 2°, Basilicata, 1.4 a*), che riguarda la costituzione, promossa dalla regione, di una società per azioni finalizzata, tra l'altro, allo svolgimento delle funzioni e dei compiti regionali ed all'esercizio dei diritti riconosciuti alla regione in varie materie, tra cui l'industria. Nella attuale formulazione, il capitale sociale della suddetta società deve essere interamente regionale.

L'art. 30 dispone la sostituzione di alcuni commi degli artt. 2 e 15 della l.r. 20 maggio 2002, n. 18 (v. *vol. 2°*, *Basilicata*, 1.2 c) "Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche". Le modifiche riguardano tra l'altro la durata in carica e la composizione della Commissione di controllo sugli organismi geneticamente modificati e sui prodotti da essi derivati, insediata presso il dipartimento dell'agricoltura.

*(b) L.r. 7 agosto 2003, n. 28 (B.U. 7 agosto 2003, n. 58)*

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.**

L'art. 12 della presente legge dispone che una quota dei proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art 36 della l.r. 2/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) venga devoluta alle province - previa ripartizione tra di esse definita dalla giunta in base a determinati parametri - per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, per la costituzione del fondo di tutela delle produzioni agricole (previsto dalla stessa legge), per la predisposizione dei piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale, per interventi di ripopolamento, per attività di vigilanza e controllo, ed infine per altri interventi previsti all'art. 35 della citata l.r. 2/1995.

Un'ulteriore quota dei suddetti proventi è destinata alla concessione di contributi alle associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, previa ripartizione operata dalla giunta regionale.



## BOLZANO

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.p. 20 gennaio 2003, n. 3 (B.U. 11 febbraio 2003, n. 6, suppl. n. 1)*

#### **Norme per l'agricoltura biologica.**

Con questa legge la provincia intende contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni ecocompatibili, al sostegno del reddito agricolo, mediante la disciplina e la promozione della produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti biologici (art. 1).

L'art. 2 contiene la definizione di "agricoltura biologica", "azienda agricola biologica", "azienda agricola biologica mista", "azienda agricola in conversione biologica", "azienda di preparazione biologica", "operatore dell'agricoltura biologica", "prodotto spontaneo da agricoltura biologica".

Il titolo II (artt. da 3 a 15) è dedicato al sistema di controllo e sanzionatorio, affidato alla ripartizione provinciale agricoltura.

Il titolo III (artt. 16 e 17) disciplina le agevolazioni a favore delle associazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica, che si sostanziano in un contributo fino ad un massimo del 50 % delle spese ammissibili per attività dimostrative, di ricerca, di formazione e di consulenza relative alle tecniche di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici.

L'art 18 assegna alla giunta provinciale l'esercizio delle competenze attribuite agli stati membri dell'UE e all'autorità competente per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE 2092/91.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.p. 19 maggio 2003, n. 9 (B.U. 10 giugno 2003, n. 23, suppl. n. 2)*  
**Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.**

Il capo II (artt. da 10 a 17) della legge è dedicato alla formazione di maestro artigiano.

In particolare, l'art. 10 enuclea gli obiettivi della formazione, sostituendo l'art. 27 delle l.p. 3/1981, "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana". La formazione di maestro viene intesa come un percorso "tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo la formazione di giovani collaboratori/collaboratrici".

*(b) Decreto del presidente della provincia 11 settembre 2003, n. 37 (B.U. 11 novembre 2003, n. 45)*

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano o l'esame di specializzazione professionale.**

Questo regolamento modifica gli elenchi 1 e 2 allegati al regolamento citato nel titolo (*decreto del presidente della giunta provinciale del 1° settembre 1991, n. 17*).

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.p. 9 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 10 gennaio 2003, n. 1 bis, numero straordinario)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003 - 2005 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2003)**

Rilevanti gli artt. 7, 20, 23, 25, 26 e 44.

L'art. 7 modifica fra gli altri gli artt. 33 e 34 della l.p. 21/1996, "Ordinamento forestale", relativi ai lavori in economia con fondi altrui da parte della provincia e alla gestione dei fondi.

L'art 20 dispone l'inserimento, dopo l'articolo 5 della l.p. 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, degli articoli *5 bis*, *5 ter*, *5 quater* e *5 quinquies*. L'art. *5 bis* istituisce "l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe".

L'art. *5 ter* (Disciplina delle quote latte) rinvia la disciplina dell'assegnazione e del trasferimento delle quote latte comunque disponibili, nonché le modalità del prelievo supplementare, ad un regolamento di esecuzione in conformità alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale.

L'art. *5 quater* prevede la concessione di contributi per programmi di qualità e sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni.

In base all'art. *5 quinquies* (Produzione integrata), al fine di coniugare la tutela della salute dei consumatori e quella dell'ambiente con l'esigenza di redditività economica delle aziende agricole, "l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi". E' previsto, inoltre, che "l'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla giunta provinciale" la quale "fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento". Tale associazione può ottenere contributi per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni fissate per i propri aderenti.

L'art. 23 dispone una modifica marginale dell'art. 2 della l.p. 57/1988, "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo".

L'art. 25 integra l'art. 4 della l.p. 11/1998, "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura" (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Bolzano, 1.3 a*) relativamente agli interventi finanziabili.

L'art. 26 sostituisce l'art. 1 della l.p. 8/1981, "Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai", relativamente alla lotta contro gli organismi nocivi.

L'art. 44 abroga alcuni articoli di leggi in materia di agricoltura.

*(b) L.p. 28 luglio 2003, n. 12 (B.U. 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 2)*  
**Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.**

L'art. 31 sostituisce l'art. 1 della l.p. 10/1999 "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura" (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Bolzano, 1.3 b*), relativo alla disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli e delle piante officinali, disposta dalla provincia mediante regolamento. Viene, inoltre, inserito l'art. 1 *bis*, relativo al controllo dei prodotti agricoli e loro derivati.

L'art. 32 modifica l'art. 1 della l.p. 9/1995, "Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".

L'art. 33 sostituisce il c. 4 dell'art. 2 della l.p. 57/1988, "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo", relativo alle materie prime utilizzate per la somministrazione di pasti e bevande.

L'art. 36 dispone l'abrogazione di varie leggi o parti di esse, tra cui le ll.pp. 33/1975, 64/1973, 65/1973, 31/1974, 44/1975, 38/1983, 15/1985, 63/1988, tutte in materia di agricoltura.

## CALABRIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 23 luglio 2003, n. 11 (B.U. 28 luglio 2003, n. 13, suppl. str. n. 9)*

#### **Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.**

L'art. 1, che esprime le finalità della legge, individua nella bonifica integrale lo strumento per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi, per la gestione delle acque e per la tutela ambientale.

In accordo con il principio di sussidiarietà, per l'attuazione di tali obiettivi la regione si avvale dei consorzi di bonifica.

Oggetto della legge (art. 2) sono da un lato le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, nel quadro degli obiettivi dei FS europei e delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo; dall'altro, l'ordinamento dei consorzi.

L'art. 3 contiene un dettagliato elenco di interventi classificati come opere e attività di bonifica, mentre l'art. 4 ne definisce il regime giuridico.

Il Programma pluriennale delle opere di bonifica - deliberato dalla giunta regionale secondo le procedure previste all'art. 5 - definisce gli indirizzi generali degli interventi di settore, individuando secondo priorità le nuove opere di bonifica e tutela e quelle di manutenzione straordinaria, nonché "l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo art. 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili". Il Programma è predisposto dal Comitato Tecnico per la Bonifica, come previsto all'art. 7. Le opere in esso

incluse sono affidate in concessione ai consorzi proponenti, secondo quanto previsto all'art. 9.

L'art. 6 istituisce l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni, quale organismo di coordinamento dei consorzi, regolata da proprio statuto, approvato dalla giunta regionale.

L'art. 8 determina il concorso finanziario della regione, gli oneri degli enti locali e gli obblighi a carico della proprietà.

Il concorso regionale è specificato all'art. 25, mentre l'art. 26 disciplina ulteriori contributi regionali per promuovere l'utilizzazione di impianti collettivi pubblici di irrigazione.

L'art. 10 disciplina le modalità per l'effettuazione, da parte del consorzio, degli interventi in situazione di emergenza, mentre l'art. 11 regola l'impiego delle risorse umane e finanziarie in caso di interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale ed ambientale.

Ai fini della collaborazione e concertazione tra consorzi, autorità di bacino, comuni e altri soggetti pubblici specificamente competenti nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la regione promuove accordi di programma, patti territoriali e intese interistituzionali (art. 12).

Il Titolo II è dedicato all'ordinamento dei consorzi di bonifica.

Gli artt. 13 e 14 disciplinano rispettivamente la suddivisione del territorio di bonifica in comprensori e le eventuali successive modifiche.

L'art. 15 definisce i consorzi come persone giuridiche pubbliche a struttura associativa.

Le funzioni assegnate ai consorzi, oltre a quelle già previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36, consistono nella programmazione comprensoriale, nella progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, in azioni di salvaguardia e risanamento ambientale e del paesaggio, nel coordinamento delle opere di bonifica idraulica e irrigazione, nella promozione di iniziative varie e studi (art. 16).

Gli artt. 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, la partecipazione al consorzio da parte di proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli, ed i loro obblighi.

Gli artt. da 27 a 40 disciplinano l'organizzazione dei consorzi ed il controllo regionale sui loro atti.

L'art. 45, infine, abroga la legge regionale 5/88 "Norme in materia di bonifica", nonché qualsiasi disposizione legislativa regionale in contrasto con la presente legge.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 23 luglio 2003, n. 12 (B.U. 28 luglio 2003, n. 13, suppl. str. n. 9)

#### **Ridelimitazione del Consorzio di Bonifica Bassa Valle del Neto.**

Si tratta di una modifica operata in deroga alle procedure previste in materia.

(b) L.r. 30 ottobre 2003, n. 18 (B.U. 5 novembre 2003, n. 20, suppl. str. n. 1)

#### **Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.**

Si tratta di modifiche agli artt. 3, 4 e 7 della legge di affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Calabria, 1.2 c*).

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) L.r. 26 febbraio 2003, n. 3 (B.U. 13 marzo 2003, n. 4, suppl. str. n. 1)

#### **Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.**

Finalità della presente legge è il sostegno regionale allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo (confidi), attraverso la concessione di contributi a favore dei suddetti confidi (art. 1).

Vengono poi disciplinati i requisiti che devono essere posseduti dai confidi (art. 2), le modalità degli interventi e la misura dei contributi (art. 3), la tipologia degli interventi (art. 4), i casi di scioglimento o liquidazione dei confidi (art. 5), i controlli e le sanzioni (art. 6), il vincolo dell'esame comunitario sul regime di aiuti previsto dalla presente legge (art. 7).

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) L.r. 26 giugno 2003, n. 8 (B.U. 12 luglio 2003, n. 12, suppl. str. n. 2)

#### **Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).**

Il Capo II, che contiene disposizioni in materia di attività produttive, all'art. 26 istituisce il "Contratto d'Investimento, quale strumento di intervento regionale cofinanziabile, in regime di aiuto, con risorse regionali, statali, europee nonché con risorse private", per la realizzazione coordinata di interventi integrati proposti da soggetti privati.

Un apposito Regolamento di attuazione (approvato dalla giunta, su parere vincolante della Commissione Sviluppo Economico) dovrà definire gli ambiti di intervento, i criteri e le procedure, in coerenza con il POR Calabria 2000 - 2006 e con i regimi di aiuto approvati dalla Commissione Europea, nonché le priorità e le connesse risorse pubbliche.

L'art. 27 modifica marginalmente la l.r 2 maggio 2001, n. 7 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Calabria, 1.4 d), già modificata dalla l.r. 10 dicembre 2001, n. 36 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Calabria, 1.4 a).



## CAMPANIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 25 febbraio 2003, n. 4 (B.U. 10 marzo 2003, n. 11)*

#### **Nuove norme in materia di bonifica integrale.**

La presente legge è emanata in sostituzione della l.r. 23/1985.

Le sue finalità, riportate all'art. 1, consistono nella promozione ed attuazione, attraverso i consorzi di bonifica, della bonifica integrale "quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale".

Essa disciplina l'attività dei consorzi di bonifica, ne riorganizza le funzioni, dispone in merito al loro risanamento, riordina i comprensori di bonifica.

Gli artt. 2 e 3 definiscono rispettivamente gli interventi pubblici di bonifica e i compiti dei consorzi, che realizzano detti interventi su affidamento in concessione da parte della regione, e gestiscono le opere eseguite.

La regione promuove la concertazione tra i consorzi e gli enti locali per il conseguimento di obiettivi comuni (art. 5).

I consorzi predispongono il piano generale di bonifica, secondo le modalità previste all'art. 6.

Gli artt. 7 e 8 riguardano il finanziamento e l'esecuzione degli interventi.

La regione assegna ai consorzi un contributo annuo (art. 9); il contributo dei privati è disciplinato all'art. 12.

L'art. 11 prescrive che in caso di siccità l'uso agricolo delle risorse idriche - dopo il consumo umano - abbia la priorità sugli altri.

L'art. 13 disciplina il regime degli scarichi nei canali consortili e i contributi dovuti dagli utilizzatori.

L'art. 14 dispone in merito alle opere di competenza privata, e ai casi di inadempienza.

La Consulta regionale per la bonifica, istituita all'art. 15 nella composizione ivi prevista, ha compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

Gli artt. da 16 a 29 sono dedicati all'organizzazione e al funzionamento dei consorzi; gli artt 30, 31 e 32 disciplinano l'attività di controllo della regione sulle loro deliberazioni e sulla gestione.

Gli artt. da 33 a 36 contengono norme finalizzate al riordino dei comprensori e dei consorzi, mentre l'art. 37, finalizzato al risanamento finanziario dei consorzi, specifica gli obiettivi dell'accertamento sulla loro situazione debitoria, previsto dall'art. 36 della l.r. 11 agosto 2001, n. 10 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2° , Campania, 1.4 a*).

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 11 febbraio 2003, n. 3 (B.U. 17 febbraio 2003, n. 8)*

**Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24.**

La legge disciplina, ai sensi del d.lgs. 446/1997, l'esercizio delle competenze regionali relative all'Irap, nonché le connesse procedure applicative, ispirandosi ai criteri del miglioramento e della semplificazione dei rapporti con il contribuente, della economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dell'imposta, dell'armonizzazione con le analoghe procedure applicative seguite dalle altre regioni, dallo Stato e dagli enti locali.

*(b) R.r. 7 ottobre 2003, dpgr 651 (B.U. 20 ottobre 2003, n. 49)*

**Regolamento regionale per la disciplina degli aiuti alle piccole imprese, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, concessi in applicazione delle misure 1.10, 2.2, e 5.2 del Por Campania 2000 - 2006.**

Il regolamento disciplina il nuovo regime di agevolazioni della regione Campania, istituito ai sensi della l.r. 10/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2° , Campania, 1.4 a*) (art. 1).

L'art. 2 individua il campo di applicazione del regolamento, prevedendo esplicitamente i casi che non vi rientrano (fra gli altri, gli aiuti nei settori della siderurgia e dell'industria carbonifera, delle

costruzioni navali e dell'industria automobilistica; quelli alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del Trattato CE; quelli a favore delle imprese in difficoltà e della ristrutturazione finanziaria di esse; quelli concessi nell'ambito della regola *de minimis*; quelli concessi nell'ambito di strumenti della programmazione negoziata).

L'art. 3 contiene una serie di definizioni, tra cui quelle di "aiuto", "piccola impresa", "beneficiari finali", "destinatari finali".

Gli aiuti vengono concessi di norma e prioritariamente per investimenti iniziali (art. 4), sotto la forma e con la intensità definita all'art. 5, nei settori - piccole imprese operanti nell'artigianato, commercio e servizi; cooperative sociali - e per le spese definite rispettivamente agli art. 7 e 8, in base ad un programma di investimento specificato all'art. 6.

Le regole relative al divieto di cumulo con altri aiuti di Stato o con altre misure di sostegno comunitario sono contenute nell'art. 10.

Le funzioni dei beneficiari finali sono specificate all'art. 11; gli artt. 13, 14 e 15 disciplinano rispettivamente le procedure per la concessione degli aiuti, le condizioni e modalità di accesso ad essi, le modalità di erogazione.

Da parte della regione Campania o di altre istituzioni competenti per materia possono essere disposti controlli (art. 16), mentre l'art. 17 prevede i casi di revoca dei benefici.

Quanto previsto dal presente regolamento rispetta le condizioni del regolamento CE 70/2001, in base al quale la regione Campania trasmette alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del presente regolamento, nonché una relazione annuale sulla loro applicazione.

*(c) L.r. 31 dicembre 2003 n. 30 (B.U. 12 gennaio 2004, n. 2)*

### **Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.**

In attuazione di quanto previsto dalla l.r. 15/2002 (legge finanziaria per il 2002, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Campania, 1.4 b*<sup>(1)</sup>), che all'art. 34 detta disposizioni a favore del consumatore di prodotti bufalini, nonché della l. 292/2002 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale), l'art. 1 della presente legge dispone che entro 30 giorni dall'entrata in vigore la giunta regionale, d'intesa con le associazioni ed organizzazioni professionali agricole, approvi i piani provinciali straordinari per il contenimento e

---

<sup>(1)</sup> La legge è erroneamente indicata con il n. 16

l'eradicazione della brucellosi bufalina, in sostituzione dei precedenti piani di profilassi.

L'art. 2 dispone in merito ai controlli, da effettuarsi a cura dei servizi veterinari delle Asl.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 14 marzo 2003, n. 6 (B.U. 24 marzo 2003, n. 13)*

#### **Emergenze zootecniche.**

La legge dispone la corresponsione di equi indennizzati alle aziende zootecniche che eliminino, sotto il controllo delle competenti autorità, le proprie produzioni contaminate da diossina o sostanze radioattive, e si impegnino a rispettare le prescrizioni tese ad evitare il riprodursi della contaminazione.

La concessione e l'erogazione dell'indennizzo sono subordinate alla decisione positiva da parte della commissione dell'Unione europea.

*(b) L.r. 6 maggio 2003, n. 9 (B.U. 12 maggio 2003, n. 20)*

#### **Sostegno del comparto zootecnico regionale.**

La legge prevede una deroga a quanto disposto dalla legge precedente, in quanto consente un'anticipazione sull'indennizzo a favore delle aziende in attesa della decisione UE, onde evitare il rischio di dismissione degli allevamenti.

*(c) R.r. 18 luglio 2003, deliberazione di giunta n. 2329 (B.U. 10 novembre 2002, n. 52)*

#### **Regolamento per l'utilizzazione delle risorse stanziato a valere sul bilancio regionale di previsione 2002 in ottemperanza all'art. 19<sup>(2)</sup> comma 2 della l.r. 15/2002 per il finanziamento di iniziative produttive del contratto d'area di Avellino con allegato.**

In attuazione della legge citata (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Campania, 1.4 b<sup>(3)</sup>) il regolamento contenuto nell'allegato disciplina il finanziamento da parte della regione di iniziative industriali del contratto d'area di Avellino, non finanziate dal CIPE, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali (art. 1 dell'allegato).

---

<sup>(2)</sup> Così erroneamente indicato sul B.U. In realtà si tratta dell'art. 18.

<sup>(3)</sup> La legge è erroneamente indicata con il n. 16

Vengono definiti l'ammontare complessivo del contributo e le modalità di copertura (art. 2), l'attività istruttoria affidata dalla regione all'ASSE S.c.p.A. (art. 3), l'importo massimo del contributo erogabile (art. 4), i termini di attuazione delle iniziative finanziate (art. 5), gli obblighi dell'impresa beneficiaria (art. 6), i casi di revoca dei contributi (art. 7), gli interventi delle banche (art. 8).

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

## EMILIA-ROMAGNA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1 Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 31 marzo 2003, n. 5 (B.U. 31 marzo 2003, n. 45)*

**Ridefinizione delle funzioni ERVET. Modifiche della l.r. 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET Spa).**

La legge citata nel titolo viene modificata mediante la sostituzione dei seguenti articoli:

- art. 2 (denominazione dell'ente);
- art. 3 (oggetto). La Società, di cui la regione è azionista di maggioranza, si impegna "alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale".
- art. 4 (modalità di intervento). La Società opera attraverso la gestione di programmi regionali, di enti locali e altri enti pubblici della regione; collaborando o associandosi con soggetti pubblici e privati dagli scopi analoghi o affini.
- art. 6 (attività). Con apposita convenzione tra giunta regionale ed ERVET SpA vengono disciplinate modalità e procedure di finanziamento della Società, sistema di rendicontazione e di analisi del risultato, verifiche da parte regionale.

*(b) L.r. 3 giugno 2003, n. 10 (B.U. 4 giugno 2003, n. 80)*

**Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative.**

Si segnalano le modifiche apportate dall'art. 20, che introduce l'art. 6 *bis* nella l.r. 37/2002 ("Disposizioni regionali in materia di espropri", vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Emilia-Romagna*, 1.2 m), relativamente alle competenze della regione e dei consorzi di bonifica in merito alle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica; quelle apportate dall'art. 25 all'art. 24 della legge citata; quelle apportate dall'art. 26 all'art. 25 della legge citata.

*(c) R.r. 15 settembre 2003, n. 17 (B.U. 15 settembre 2003, n. 17)*

**Regolamento regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna".**

Ai sensi di una serie di norme, regionali e nazionali, citate all'art. 1 del presente regolamento, la regione disciplina con esso l'anagrafe delle aziende agricole, che si inserisce nel Sistema informativo agricolo regionale, anche al fine dell'integrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale.

L'art. 3 elenca alcune funzioni in particolare, attraverso le quali la regione gestisce il sistema dell'anagrafe, svolgendo le attività descritte all'art. 5.

L'art. 6 contiene le procedure per l'iscrizione all'anagrafe da parte delle aziende, e l'art. 8 i casi di cessazione.

L'anagrafe fornisce servizi di consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole, servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, servizi finalizzati al monitoraggio e al supporto per le decisioni in agricoltura (art. 9).

*(d) R.r. 30 ottobre 2003, n. 22 (B.U. 30 ottobre 2003, n. 23)*

**Modifica ed integrazione al regolamento regionale del 16 agosto 1993, n. 29: "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna".**

Il presente regolamento integra l'art. 3 del regolamento citato nel titolo.

*1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 30 aprile 2003, n. 11 (B.U. 5 maggio 2003, n. 18, suppl. straord. n. 3)*

#### **Disciplina generale in materia di innovazione.**

Secondo l'art. 1 della legge, "al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata dal più alto livello di innovazione tecnologica, la Regione promuove una politica dell'innovazione tecnologica fondata su processi di concertazione e di trasferimento delle conoscenze con le imprese, i centri di ricerca e di innovazione tecnologica e la società civile".

In particolare, si mira alla promozione di un ambiente favorevole all'innovazione; alla internazionalizzazione del sistema produttivo; alla integrazione tra ricerca, formazione e innovazione; alla collaborazione tra sistema della ricerca, delle imprese e finanziario; alla trasmissione della conoscenza e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità alla persona; alla promozione di realtà imprenditoriali innovative e alla crescita dimensionale delle imprese.

Sul piano organizzativo, l'art. 3 dispone l'istituzione (e l'art. 4 definisce la composizione e il funzionamento) del Comitato per l'innovazione presso la presidenza della giunta, quale strumento di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale per l'elaborazione e l'attuazione della politica regionale in materia.

Sul piano degli interventi regionali, l'art. 5 - sostituendo l'art. 22 della l.r.47/1978 - autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi, commissioni, finanziamenti, a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi, finalizzati all'innovazione tecnologica, in base ad apposito regolamento.



Analogamente l'art. 6 - inserendo un articolo 53 *bis* e un articolo 53 *ter* alla l.r. 12/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*) - autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle imprese artigiane e loro consorzi, per la medesima finalità. L'art. 7 contiene analoga disposizione a favore delle imprese agricole, agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione.

L'art. 9 dispone interventi a favore della realizzazione e sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori di imprese, mentre l'art. 10 riguarda la realizzazione, su impulso della regione, di un centro di ricerca e innovazione tecnologica presso la facoltà di agraria dell'università di Udine, aperto a soggetti pubblici e privati del settore, quale momento di coordinamento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico. Il trasferimento tecnologico è favorito, inoltre, mediante contributi al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e ad altri soggetti, aventi lo stesso obiettivo, istituiti con legge o a maggioranza pubblica (art. 13).

La realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e il trasferimento dei risultati sono incentivati mediante la concessione di contributi ad università e altri enti pubblici di ricerca (art. 11).

La direzione regionale della formazione professionale realizza interventi a favore dell'attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca (art. 12).

La legge prevede, infine, interventi regionali nei settori della sanità e dell'assistenza sociale, e per l'innovazione nella pubblica amministrazione (artt. 14 e 15); a favore dell'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca (art. 16); a favore della nascita di nuove realtà imprenditoriali e della crescita dimensionale di quelle esistenti, attraverso l'azione della Friulia SpA (art. 17).

L'art. 18, integrando l'art. 9 della l.r. 7/1999, dispone l'istituzione e la finalità del Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

### 1.1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della regione 12 febbraio 2003, n. 32 (B.U. 26 marzo 2003, n. 13)

**Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.**

Il Capo I del regolamento, adottato ai sensi della l.r.20/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*) espone all'art. 1 le finalità e all'art. 2 l'oggetto della disciplina.

Tra le finalità, la tutela del patrimonio forestale nelle sue varie funzioni (ambientale, economica, di difesa idrogeologica e dalle avversità biotiche e abiotiche, di sviluppo rurale, di cura del paesaggio, contro l'abbandono della montagna).

L'oggetto della disciplina riguarda la pianificazione forestale, a cui è dedicato l'intero Capo III (artt. da 6 a 8), realizzata mediante i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati; una serie di attività connesse alla gestione selvicolturale e dei boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni vincolati idrogeologicamente; la tutela dei boschi da avversità naturali ed antropiche; le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione di cambiamento di colture e quelle relative ad interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, ecc.

Il Capo II contiene la definizione di bosco (art. 3), la classificazione in due livelli degli interventi selvicolturali (art. 4), il rinvio ad un allegato per la definizione dei principali termini selvicolturali (art. 5).

Il Capo IV (artt. da 9 a 12) disciplina i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e i tagli boschivi.

Il Capo V (artt. da 13 a 16) è relativo alla viabilità forestale e alle imprese boschive che possono effettuare lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla proprietà pubblica.

I capi VI e VII (artt. da 17 a 27 e da 28 a 29) contengono rispettivamente prescrizioni per la tutela dei boschi e per i terreni cespugliati e pascolati.

Il Capo VIII (artt. da 30 a 33) contiene norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione e per il mutamento permanente di destinazione d'uso dei terreni vincolati.

Il Capo IX (artt. da 34 a 48) contiene prescrizioni dettagliate relative all'utilizzazione dei boschi.

Il Capo X (artt. da 49 a 51) determina le sanzioni per le violazioni.

*1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) Decreto del presidente della regione 7 febbraio 2003, n. 25 (B.U. 5 marzo 2003, n. 10)*

**Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale 12/2002, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*) il regolamento disciplina l'esercizio professionale dell'attività di estetista in forma imprenditoriale (art. 1) e in forma non imprenditoriale (art. 2).

*(b) Decreto del presidente della regione 20 marzo 2003, n. 77 (B.U. 23 aprile 2003, n. 17)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 72. Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina l'attività dei Centri di assistenza, costituiti dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative sul territorio regionale, definendone le materie di attività, le funzioni di informazione e orientamento, la possibilità di convenzionarsi con altri soggetti pubblici o privati. Questi aspetti costituiscono il contenuto minimo obbligatorio dello statuto.

Il regolamento stabilisce altresì le modalità per l'approvazione dello statuto e per l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, nonché le spese ammissibili per ottenere finanziamenti dalla regione ed il regime di aiuto (secondo la regola *de minimis*).

Vengono, infine, definiti altri aspetti procedurali e il vincolo di destinazione dei beni mobili per i quali si sono ottenuti i contributi.

*(c) Decreto del presidente della regione 28 marzo 2003, n. 90 (B.U. 23 aprile 2003, n. 17)*

**Regolamento concernente le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione**

**faunistico-venatoria, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30/1999.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia" *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n*), il presente regolamento assegna all'Istituto faunistico regionale "le funzioni tecnico scientifiche e di controllo per la pianificazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica di tutte le specie presenti sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché quelle di verifica dei censimenti e di valutazione sulla congruità dei piani di abbattimento nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie in rapporto alle esigenze di protezione e di incremento del patrimonio faunistico".

Vengono, quindi, disciplinate le modalità di coordinamento fra i vari soggetti competenti per la gestione faunistico-venatoria (Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, distretti venatori, Corpo forestale regionale, Direzione regionale foreste, ecc.).

*(d) L.r. 11 aprile 2003, n. 9 (B.U. 16 aprile 2003, n. 16)*

**Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.**

In attuazione dell'art. 8 del d.lgs. citato nel titolo (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), la presente legge trasferisce alla regione le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 908/1955 e successive modifiche e integrazioni (art. 1).

I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione nominato con decreto del presidente della giunta regionale, di cui vengono definite la composizione (art. 2), le indennità (art. 3), le spese di funzionamento (art. 4).

Vengono poi disciplinate le convenzioni che la regione stipula con soggetto idoneo al fine di assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo (art. 5), e con le banche operanti nel territorio regionale per l'attuazione dei finanziamenti (art. 6).

L'art. 7 disciplina la dotazione del Fondo, l'art. 8 l'utilizzo delle risorse.

L'art. 9 assegna i compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo alla giunta regionale.

*(e) L.r. 17 aprile 2003, n. 10 (B.U. 23 aprile 2003, n. 17)*

**Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.**

Il Capo I della legge disciplina i prelievi venatori in deroga di soggetti appartenenti a determinate specie, "in considerazione della accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti".

Il Capo II modifica varie leggi in materia di tutela della natura, venatoria, di pesca, tra cui la l.r. 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n*), e la l.r. 27/2002 contenente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 b*).

*(f) Decreto del presidente della regione 21 maggio 2003, n. 142 (B.U. 18 giugno 2003, n. 25)*

**Regolamento per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2002.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 b*), il presente regolamento disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ornitologiche all'albo regionale.

*(g) Decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 162 (B.U. 16 luglio 2003, n. 29)*

**Regolamento per la gestione del fondo del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna.**

Il regolamento definisce, tra l'altro, le tipologie di spesa che possono essere sostenute dal Centro e la classificazione delle entrate.

*(h) Decreto del presidente della regione 9 settembre 2003, n. 321 (B.U. 15 ottobre 2003, n. 42)*

**Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

Dopo la definizione di alcuni termini, il regolamento dispone la suddivisione del territorio regionale in tre macro aree: intero territorio regionale, interi territori provinciali, bacini viticoli.

Viene poi disposta la classificazione delle varietà di viti per uva in "consigliate", "ammesse", "in osservazione".

*(i) Decreto del presidente della regione 7 ottobre 2003, n. 359 (B.U. 29 ottobre 2003, n. 44)*

**Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999 e al Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 30/1999.**

Vengono modificati i due regolamenti citati nel titolo (attuativi della l.r. 30/1999, "Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n*) rispetto a modalità e procedure per il rilascio del tesserino di caccia e a criteri e modalità per il trasferimento dei cacciatori.

*(l) L.r. 11 dicembre 2003, n. 20 (B.U. 17 dicembre 2003, n. 51)*

**Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.**

Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, la legge si pone l'obiettivo di limitare la dispersione delle risorse imprenditoriali e professionali, difendere il patrimonio industriale regionale e le risorse professionali, sensibilizzare le parti sociali rispetto alla capacità di lettura dei fenomeni di crisi (art. 1).

A questo scopo, viene prevista sia un'attività di monitoraggio (Capo I), che una serie di interventi regionali, consistenti in corsi di riqualificazione, contributi ai datori di lavoro a fronte di assunzioni, contributi per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, progetti mirati a creazione di nuova occupazione e reinserimento professionale (Capo II).

Il Capo III dispone l'individuazione, da parte della regione, di interventi, azioni ed istituti volti sia a fronteggiare i problemi occupazionali sorti per le zone di confine con la repubblica di Slovenia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'UE, sia a supportare strategie e programmi di riconversione delle attività economiche e di rilancio dell'economia in quelle zone.

### 1.3 *Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) Decreto del presidente della regione 8 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 5 febbraio 2003, n. 6)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera c). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 500 e un massimo di 10.000 euro), nonché altri aspetti procedurali.

Il regolamento sostituisce quello, dallo stesso titolo, del 14 marzo 2002, n. 70, che viene abrogato.

*(b) Decreto del presidente della regione 23 gennaio 2003, n. 11 (B.U. 19 febbraio 2003, n. 8)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera a). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 1.500 e un massimo di 12.000 euro), nonché altri aspetti procedurali.

Il regolamento sostituisce quello, dallo stesso titolo, del 3 maggio 2002, n. 125, che viene abrogato.

*(c) Decreto del presidente della regione 29 gennaio 2003, n. 13 (B.U. 19 febbraio 2003, n. 8)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 61. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere la nascita di nuove imprese artigiane.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, o che ne abbiano già fatto richiesta), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 1.500 e un massimo variabile in relazione al numero di dipendenti assunti), nonché altri aspetti procedurali.

*(d) Decreto del presidente della regione 12 febbraio 2003, n. 31 (B.U. 12 marzo 2003, n. 11)*

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 423/1998.**

Le modifiche apportate al Regolamento approvato con decreto del presidente della giunta 14 luglio 2000, n. 239 riguardano l'entità dei contributi e l'intensità dell'aiuto sulla spesa ammessa a contributo, il giudizio sulla congruità ed elegibilità della spesa, i requisiti che devono essere soddisfatti per accedere agli aiuti, in termini sia di competenze professionali, sia di redditività, sia di ambiente e benessere degli animali.

*(e) Decreto del presidente della regione 14 febbraio 2003, n. 36 (B.U. 12 marzo 2003, n. 6)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 55. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-*



*Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 2.500 e un massimo di 25.000 euro), nonché altri aspetti procedurali.

Il regolamento sostituisce quello, dallo stesso titolo, del 21 maggio 2002, n. 145, che viene abrogato.

*(f) Decreto del presidente della regione 14 marzo 2003, n. 62 (B.U. 9 aprile 2003, n. 15)*

**Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis SpA, di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale 12/2002.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), il presente regolamento disciplina la concessione di finanziamenti agevolati a mezzo *leasing*, definendo le imprese finanziabili (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, cooperative artigiane, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), le operazioni finanziabili, il contenuto del contratto di *leasing*, le forme e l'intensità dell'aiuto, i costi ammissibili, l'esclusione di cumulo con altri aiuti, i vincoli ed obblighi dei beneficiari, ed altri aspetti procedurali.

*(g) Decreto del presidente della regione 18 marzo 2003, n. 69 (B.U. 16 aprile 2003, n. 16)*

**Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitare l'accesso al commercio elettronico.**

In attuazione dell'art. 57 della legge 12/2002 ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento, dopo la definizione di "commercio elettronico", disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare

del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 1.500 e un massimo di 15.000 euro), nonché altri aspetti procedurali. Il regolamento sostituisce quello, dallo stesso titolo, del 24 maggio 2001, n. 202, che viene abrogato.

*(h) Decreto del presidente della regione 18 marzo 2003, n. 70 (B.U. 9 aprile 2003, n. 15)*

**Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico.**

In attuazione della legge 12/2002 ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento, oltre a dare la definizione di "centri urbani", disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*, le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, l'intensità e l'ammontare del contributo (pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 2.500 e un massimo di 100.000 euro), gli obblighi del beneficiario e il vincolo di destinazione, nonché altri aspetti procedurali.

*(i) Decreto del presidente della regione 16 maggio 2003, n. 131 (B.U. 9 luglio 2003, n. 28)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 50. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo); la tipologia delle agevolazioni (contributi in conto interessi); le iniziative finanziabili e le spese ammissibili; l'intensità dell'aiuto in osservanza di quanto previsto dal regolamento CE n. 70/2001, nonché di quanto previsto dal regolamento CE n. 69/2001 (*de minimis*); la durata e la percentuale massima di finanziamento; le condizioni di tasso; gli obblighi del beneficiario e il vincolo di destinazione dei beni; altri aspetti procedurali.

Il regolamento sostituisce quello concernente "criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 1 della

legge regionale 5/1994 e successive modifiche ed integrazioni", approvato con decreto del presidente della regione 8 agosto 2001, n. 306, che viene abrogato.

*(l) Decreto del presidente della regione 16 maggio 2003, n. 132 (B.U. 11 giugno 2003, n. 24)*

**Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'articolo 59 della legge regionale 12/2002, ad integrazione dei fondi rischi dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (consorzi di garanzia fidi tra imprese artigiane, che abbiano i seguenti requisiti: siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane; lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al consorzio una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita; lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente; sia chiamato a far parte del consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente); i criteri per il riparto dei fondi; aspetti procedurali.

*(m) Decreto del presidente della regione 16 maggio 2003, n. 133 (B.U. 9 luglio 2003, n. 28)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 51. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo); la tipologia delle agevolazioni (contributi in conto interessi); il regime di aiuto, secondo la regola *de minimis*; le iniziative finanziabili; la durata e la percentuale massima dei finanziamenti (da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro); le condizioni di tasso delle operazioni; gli obblighi dei beneficiari; aspetti procedurali.

Il regolamento sostituisce quello concernente "criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 142, comma 6 *bis* della legge regionale 5/1994 e successive modifiche ed integrazioni", approvato con decreto del presidente della regione 4 ottobre 2001, n. 369, che viene abrogato.

*(n) Decreto del presidente della regione 16 maggio 2003, n. 134 (B.U. 11 giugno 2003, n. 24)*

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31/2002 "Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli".**

In attuazione della legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 f*), e per favorire il ricorso alla copertura assicurativa nel settore agricolo, il presente regolamento, dopo la definizione di "calamità naturali", "avverse condizioni atmosferiche", "zone svantaggiate", disciplina i beneficiari del contributo (singoli produttori, consorzi, cooperative, in relazione alla difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive); l'intensità del contributo, fino ad un massimo dell'80% del premio assicurativo; i limiti di cumulabilità del contributo con altri analoghi statali; la ripartizione del contributo in caso di eccedenza delle domande; aspetti procedurali.

*(o) Decreto del presidente della regione 21 maggio 2003, n. 143 (B.U. 18 giugno 2003, n. 25)*

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della "Misura b - Insediamento giovani agricoltori" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

Il presente regolamento integra quello approvato con decreto del presidente della regione 4 luglio 2001, n. 247, introducendo l'obbligo per il richiedente l'aiuto di notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la data dell'insediamento, e prevedendo le modalità per i sopralluoghi in azienda da parte dell'Ispettorato.

*(p) Decreto del presidente della regione 23 maggio 2003, n. 151 (B.U. 25 giugno 2003, n. 26)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 68 bis. Regolamento concernente modalità e criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti.**

In attuazione della legge di cui al titolo (*Disciplina organica dell'artigianato, vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*) e per le finalità ivi contenute, il presente regolamento disciplina le iniziative e spese ammissibili; l'ammontare del finanziamento nella misura massima dell'80% delle spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi; gli obblighi del beneficiario; aspetti procedurali.

*(q) Decreto del presidente della regione 23 maggio 2003, n. 152 (B.U. 25 giugno 2003, n. 26)*

**Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 47/1978.**

In attuazione della legge di cui al titolo ("Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali") e per le finalità ivi contenute, il presente regolamento disciplina i beneficiari (piccole e medie imprese industriali); le spese ammissibili; l'entità massima del contributo (5.000 euro); aspetti procedurali.

*(r) Decreto del presidente della regione 30 maggio 2003, n. 159 (B.U. 25 giugno 2003, n. 26)*

**Legge regionale 27/2002, articolo 3, comma 3. Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 b*) e per le finalità ivi contenute, il presente regolamento disciplina i criteri di riparto del contributo tra diverse tipologie di iniziative; il contributo massimo (15.000 euro per ogni associazione); le spese ammissibili; aspetti procedurali.

*(s) Decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 167 (B.U. 16 luglio 2003, n. 29)*

**Regolamento di attuazione della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, Capo II.**

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le direttive per l'attuazione di operazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione, disciplinando i requisiti dei beneficiari, le operazioni finanziabili, i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, i limiti dell'aiuto, i vincoli ed obblighi dei beneficiari, le modalità di collaborazione con banche o società di *leasing*, aspetti procedurali.

*(t) Decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 169 (B.U. 9 luglio 2003, n. 28)*

**Approvazione ulteriori modificazioni ed integrazioni al Regolamento attuativo della misura "f - misure agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

Viene modificato il regolamento di cui al titolo, approvato con decreto del presidente della regione 10 aprile 2001, n. 108. Le modifiche riguardano tra l'altro metodi di concimazione di colture di soia; deroghe concesse a beneficiari che nell'ambito dei propri compiti istituzionali prevedano attività di ricerca e/o di sperimentazione; aspetti procedurali.

*(u) Decreto del presidente della regione 17 giugno 2003, n. 198 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30)*

**Legge regionale 12/2002, articoli 70 e 71. Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento definisce come "distretti artigianali" i "complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane" ed aventi determinati requisiti, relativi all'ambito territoriale; all'omogeneità dell'attività; al rapporto tra il numero delle imprese del distretto e il totale delle imprese artigiane dello stesso territorio, da una parte, e la popolazione in esso residente, dall'altra; al rapporto tra il numero di addetti delle imprese del distretto e il numero di addetti delle imprese artigiane dello stesso territorio, da una parte, e il numero di addetti delle attività manifatturiere, dall'altra.

Vengono, quindi, disciplinati i regimi di aiuto, le iniziative finanziabili, gli obblighi del beneficiario, aspetti procedurali.

*(v) Decreto del presidente della regione 17 giugno 2003, n. 200 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30)*

**Regolamento applicativo della misura "e) - zone svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura di cui al titolo. Vengono definiti come beneficiari delle indennità compensative le imprese agricole iscritte al registro previsto dalla legge 580/1993, nonché imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici e privati senza obbligo di iscrizione, in possesso di determinati requisiti e a fronte di determinati impegni (prosecuzione dell'attività nella zona svantaggiata per almeno 5 anni, pratiche agricole ecocompatibili, disponibilità ad essere sottoposti a monitoraggio).

Vengono poi stabiliti gli importi degli aiuti ed aspetti procedurali.

Vengono abrogati i regolamenti approvati con decreto del presidente della regione 429/2000, 121/2002 e 54/2003.

*(z) Decreto del presidente della regione 19 giugno 2003, n. 205 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30)*

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2002.**

Il regolamento disciplina criteri e modalità relativi agli aiuti di cui al titolo, previsti dalla legge regionale 13/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.4 c*), concessi al fine di favorire il processo di concentrazione delle imprese agricole, l'aumento della loro superficie ed il ricambio generazionale.

Gli aiuti assumono la forma di contributi in conto interessi a fronte di mutui contratti con banche, e vengono concessi ad aziende agricole, singole o associate, in possesso di requisiti di competenza professionale, redditività e rispetto di norme ambientali e di igiene degli animali.

Vengono quindi disciplinati le spese ammissibili, il livello degli aiuti, gli obblighi del beneficiario, le priorità, e aspetti procedurali.

*(aa) Decreto del presidente della regione 30 giugno 2003, n. 231 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30)*

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria previsti dall'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 388/2000.**

Per le finalità indicate nel titolo, il presente regolamento individua i beneficiari degli aiuti (contributi in conto capitale) nelle imprese agricole con almeno una Unità Tecnico Economica nella regione, iscritte al registro previsto dalla legge 580/1993, in possesso di requisiti di competenza professionale, redditività e rispetto di norme ambientali e di igiene degli animali.

Vengono disciplinati gli ambiti di intervento, il massimo della spesa ammissibile a contributo, l'intensità dell'aiuto (tra il 40% e il 55% della spesa ammissibile), la congruità e la eligibilità della spesa, le priorità, e aspetti procedurali.

*(ab) Decreto del presidente della regione 25 luglio 2003, n. 259 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30)*

**Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Disciplina organica dell'artigianato", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), e per le finalità ivi espresse, il presente regolamento disciplina i soggetti beneficiari (imprese artigiane iscritte all'albo di legge, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti al medesimo albo), la tipologia delle agevolazioni (finanziamenti a tasso agevolato), le iniziative finanziabili e le spese ammissibili, il regime di aiuto, l'ammontare e la durata del finanziamento (fino al 90% del programma di investimento con un massimo di 80.000 euro; minimo 5, massimo 10 anni), le condizioni delle operazioni, gli obblighi dei beneficiari e il vincolo di destinazione, aspetti procedurali.

*(ac) Decreto del presidente della regione 6 ottobre 2003, n. 351 (B.U. 29 ottobre 2003, n. 44)*

**Legge regionale 12/2002, articolo 45. Approvazione modifica al Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia.**

Il presente regolamento modifica il precedente, citato nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 ab del*



*presente volume*), trasformando l'importo di 80.000 euro da limite massimo a limite minimo del finanziamento.

*(ad) Decreto del presidente della regione 10 ottobre 2003, n. 363 (B.U. 29 ottobre 2003, n. 44)*

**Legge regionale 30/1999, articolo 36, comma 1 ter. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n*), il regolamento definisce le spese oggetto del contributo e l'ammontare massimo di esso, nonché aspetti procedurali.

*(ae) Decreto del presidente della regione 17 ottobre 2003, n. 382 (B.U. 26 novembre 2003, n. 48)*

**Legge regionale 11/2003. "Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo".**

In attuazione dell'art. 5 della legge citata nel titolo (Disciplina generale in materia di innovazione, *vedi Regioni e attività produttive, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 b del presente volume*) e per le finalità in esso contenute, il presente regolamento disciplina i beneficiari (imprese che rientrino in determinati parametri dimensionali), le spese ammissibili, la percentuale massima del contributo (15% e 7,5% della spesa ammessa, rispettivamente per le piccole e le medie imprese, salvo deroghe), ed aspetti procedurali.

*(af) Decreto del presidente della regione 13 novembre 2003, n. 410 (B.U. 26 novembre 2003, n. 48)*

**Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9 della legge regionale 23/2002 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale.**

In attuazione della legge citata nel titolo ("Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.4 d*) - che all'art. 4 prevede

contributi regionali fino al 100% della spesa ammissibile, per la redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale agli enti di sviluppo industriale, ai comuni ed ai consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali, ovvero in aree contigue produttivamente collegate - il presente regolamento definisce il regime di aiuto (*de minimis*), le spese ammissibili, l'ammontare massimo del contributo (40.000 euro), i criteri di priorità, aspetti procedurali.

(ag) *L.r. 5 dicembre 2003, n. 18 (B.U. 12 dicembre 2003, n. 50, suppl. straord. n. 17)*

**Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.**

Il Capo I della legge è dedicato ad interventi nel settore dell'industria, finalizzati alla tutela dell'ambiente (art. 1) e alla riattivazione di impianti idroelettrici (art. 2), mediante concessione di contributi.

L'art. 5 sostituisce l'intero Capo VIII (Disciplina della programmazione della politica industriale) della l.r. 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle pmi. Il nuovo Capo VIII (Incentivi alle pmi per programmi pluriennali di promozione all'estero) prevede all'art. 24 la concessione di contributi finalizzati ai suddetti programmi, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero; all'art. 25 le iniziative ammesse a contributo (partecipazione a fiere ed esposizioni, consulenze e studi di mercato); all'art. 26 il richiamo alla regolamentazione dell'UE in materia di aiuti di Stato a favore delle pmi.

L'art. 6 della legge in esame autorizza la regione a concedere a consorzi o società consortili contributi finalizzati alla "promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore". I suddetti consorzi e società consortili non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro.

L'art. 7 introduce la possibilità, per i consorzi di garanzia fidi tra pmi industriali e di servizio alla produzione, di utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dalla regione per costituire un fondo di garanzia a contabilità separata.

Il Capo II è dedicato ad interventi urgenti nel settore dell'artigianato, e modifica in più punti la l.r. 12/2002 ("Disciplina organica

dell'artigianato", vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.1.2 a).

Il Capo III, dedicato alla cooperazione, prevede interventi a favore di determinate cooperative, tramite la FIN.RE.CO.

L'art. 73 del Capo VI subordina la concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o di enti o società da questa partecipati all'autocertificazione, resa dall'impresa, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

L'art. 76 del Capo VII dispone interventi regionali a favore di imprese danneggiate da eventi calamitosi.

#### 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) *L.r. 29 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 4 febbraio 2003, n. 5, suppl. straord. n. 1)*

##### **Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)**

L'art. 5 della legge modifica l'art. 35 della l.r. 30/1999 ("Gestione ed esercizio dell'attività venatoria della Regione Friuli-Venezia Giulia", vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 n), relativo all'istituzione del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi di responsabilità civile dei direttori di riserva.

(b) *L.r. 30 aprile 2003, n. 12 (B.U. 5 maggio 2003, n. 18, suppl. straord. n. 3)*

##### **Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.**

Rilevanti gli artt. 20, 21 e 22.

L'art. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia) modifica varie leggi regionali del settore. Tra queste, la l.r. 32/1995 sull'agricoltura biologica (già modificata dalla l.r. 13/2000), di cui viene diversamente graduato l'ammontare percentuale dei contributi concessi agli organismi riconosciuti per l'attività di controllo e certificazione; la l.r. 21/2000 sul contrassegno dei prodotti non geneticamente modificati, i prodotti tradizionali e le strade del vino (vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 r), in cui la possibilità di contributi per segnaletica, punti di informazione e materiale promozionale viene riservata ai soli comitati di gestione ed enti locali, escludendo aziende agricole e vitivinicole prima previste.

Lo stesso art. 20 disciplina il diritto di pesca nelle aree demaniali della laguna di Marano - Grado, modificando la normativa precedente.

Inoltre, l'art. 20 integra la l.r. 1/1984 relativamente alle funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne, spettanti alla regione, che le esercita tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

Esso integra, infine, la l.r. 30/1999 ("Gestione ed esercizio dell'attività venatoria", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n), relativamente all'uso di natanti nella caccia agli anatidi in laguna e a mare.

L'art. 21 è relativo, fra l'altro, a benefici per imprese artigiane e loro consorzi, a carico delle province.

L'art. 22 disciplina, fra l'altro, le agevolazioni nel settore industriale concesse dalla Direzione regionale dell'industria.

Esso modifica, inoltre, la l.r. 25/2002 ("Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 i), sostituendo, tra l'altro, l'art. 11, relativo all'approvazione degli atti di trasferimento della proprietà di immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'ente.

(c) L.r. 20 agosto 2003, n. 14 (B.U. 21 agosto 2002, n. 34, suppl. *straord. n. 10*)

**Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.**

Rilevante l'art. 6 (interventi nei settori produttivi). Il comma 4 dispone che - in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 - la regione istituisca gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica, previa definizione con apposito regolamento dei requisiti per la loro istituzione e aggiornamento.

Per la tenuta, gestione e revisione degli stessi, la regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (c. 5).

Il comma 7 modifica il titolo della l.r. 13 agosto 2002, n. 22 ("Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 a) in "Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura".

Il comma 8 modifica in più punti l'art. 1 della suddetta legge.

Con il comma 17 vengono istituiti contributi regionali da concedersi ad associazioni professionali, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati operanti nella regione, per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce, finalizzati in particolare alla lotta alle patologie.

In base al comma 20, la regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni cooperative del settore pesca per progetti miranti all'incremento e valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e sviluppo dell'occupazione, alla gestione ecocompatibile della fascia costiera.

Il comma 26 prevede il finanziamento regionale del "Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale", previa gara europea.

## LAZIO

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 17 marzo 2003, n. 8 (B.U. 29 marzo 2003, n. 9)*

**Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.**

La legge citata nel titolo viene modificata in più punti. Una modifica riguarda l'integrazione dell'art. 52, con la previsione dei criteri di suddivisione della zona agricola in sottozona (art. 2).

L'art. 5 sostituisce invece l'art. 55 della legge suddetta, relativo alla possibilità di edificazione in zona agricola, consentendo tra l'altro, in caso di rinnovo e/o ricostruzione di edifici esistenti, un aumento del 10% delle superfici a destinazione residenziale a fini di adeguamento igienico sanitario. Viene anche disciplinata la costruzione di annessi agricoli, rispetto ai quali scompare l'obbligo del mantenimento dei caratteri agricoli e paesaggistici dei luoghi, e dell'utilizzazione di materiali ecocompatibili che non interferiscano con l'ambiente circostante attenuandone al minimo l'impatto invasivo.

L'art. 6 sostituisce l'art. 56 della legge citata, che prevede la possibilità di destinare limitate porzioni del terreno agricolo a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. La nuova versione dell'art. 56 mantiene fra i requisiti necessari per l'edificazione l'elevata frammentazione fondiaria dell'area, ma elimina quelli della "diffusa edificazione e compromissione dello stato originario dei luoghi" e della presenza di "una diffusa attività agricola che costituisce fonte diversificata di

occupazione e di reddito e consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree".

L'art. 7 sostituisce l'art. 57 della legge citata, introducendo fra l'altro la possibilità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo e alle dimensioni degli annessi agricoli previsti dall'art. 55.

*(b) L.r. 13 giugno 2003, n. 15 (B.U. 10 luglio 2003, n. 19)*

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente "Istituzione dell'agenzia regionale di promozione enogastronomica tipica (ARPET - Lazio)".**

La presente legge sostituisce pressoché integralmente la l.r. 2/1995 (ad eccezione degli articoli 11 e 20).

Nel nuovo testo che ne risulta, l'art. 1 definisce la natura giuridica ("ente di diritto pubblico strumentale delle regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria") e le finalità dell'ARSIAL (promuovere "lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale").

L'art. 2 definisce i compiti dell'agenzia, fra i quali, in particolare, promozione dell'innovazione tecnologica; assistenza tecnica, economica e finanziaria alle imprese; progettazione e realizzazione di "opere, impianti e servizi che la regione ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche", considerati attività agricole a tutti gli effetti; attività di studi, ricerche, divulgazione; promozione della qualità dei prodotti, delle produzioni tipiche e dell'agricoltura biologica; tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare, della fauna ittica delle acque interne; gestione del servizio integrato agrometeorologico della regione (SIARL), dell'osservatorio faunistico regionale, del nucleo controllo di qualità per i prodotti agroalimentari; promozione del coordinamento dei centri di ricerca regionali relativi all'uso di organismi geneticamente modificati.

Gli articoli da 3 a 13, nonché gli articoli 16 e 17, sono relativi agli organi, all'organizzazione interna e al funzionamento dell'agenzia.

L'art. 14 prevede e disciplina il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull'agenzia da parte della giunta regionale.

*(c) L.r. 31 luglio 2003, n. 24 (B.U. 30 agosto 2003, n. 24)*

**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.**

La presente legge, oltre a modificare gli artt. 5 e 7 della l.r. 13/1997, prevede che in assenza dell'adeguamento del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle prescrizioni della legge stessa, "ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi (*omissis*), costituisce variante al piano regolatore generale stesso, da approvarsi da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica".

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 29 settembre 2003, n. 30 (B.U. 20 ottobre 2003, n. 29, suppl. ord. n. 7)*

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).**

Gli interventi previsti dalla presente legge a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico sono finalizzati ad incentivare la partecipazione delle suddette aziende con le autorità preposte all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini, nonché all'indennizzo di eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria (aborti, mortalità, calo di produzione del latte).

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 6 febbraio 2003, n. 2 (B.U. 10 febbraio 2003, n. 4, suppl. ord. n. 6)*

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, articolo 11).**

Gli articoli da 83 a 87 riguardano il settore agricolo, mentre gli articoli 90, 91 e 92 riguardano l'artigianato.

In particolare, l'art. 83 prevede azioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, sia mediante interventi diretti della regione, sia mediante la concessione di contributi; l'art. 84 istituisce un Fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo; l'art. 85 dispone l'integrazione, a carico della regione, dei fondi stanziati dalla legge 134/2002 per favorire il piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti.



Per quanto riguarda invece l'artigianato, l'art. 91 modifica la l.r. 17/1999 concernente le commissioni provinciali e la commissione regionale per l'artigianato (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Lazio, 1.2 b), mediante l'inserimento dell'art. 1 bis; l'art. 92 prevede un contributo straordinario per le attività di informazione, prevenzione e messa a norma delle imprese artigiane nel settore della lavorazione del legno, contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e mutogeni.

*(b) L.r. 11 settembre 2003, n. 29 (B.U. 20 settembre 2003, n. 26, suppl. ord. n. 9)*

**Assestamento di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003.**

L'art. 34 di questa legge dispone la concessione di contributi a favore di imprese artigiane, commerciali e delle piccole e medie imprese industriali e di servizi colpite dalle calamità naturali verificatesi nel 2002, subordinatamente al loro impegno per il mantenimento dei livelli occupazionali.

## LIGURIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 2 gennaio 2003, n. 3 (B.U. 15 gennaio 2003, n. 1)*

#### **Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.**

Il titolo I, contenente le disposizioni generali, espone all'art. 1 le finalità della legge (tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato; rappresentanza e autotutela del settore; coordinamento degli interventi pubblici; agevolazione dei rapporti tra imprese, regione, autonomie locali, organismi interessati). L'art. 2 individua come beneficiari degli interventi le imprese singole, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa. L'art. 3 affida la programmazione, l'attuazione e il controllo degli interventi alla regione, che può delegare l'attuazione e la gestione degli interventi finanziari.

Il titolo II, dedicato alla tutela della professionalità delle imprese artigiane, contiene definizione e requisiti delle imprese artigiane; disciplina gli organi di rappresentanza e tutela (commissioni regionale e provinciali), nonché l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Il titolo III disciplina nello specifico l'esercizio dell'attività di estetista.

Il titolo IV istituisce e disciplina l'osservatorio regionale dell'artigianato, quale strumento della regione per l'acquisizione di "tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato".

Le risorse finanziarie sono trattate nel titolo V, che prevede l'istituzione di un fondo regionale presso la FILSE SpA, gestito in base ad apposita convenzione tra la regione e la stessa FILSE.

Viene, altresì, istituito il Comitato tecnico per l'artigianato, che esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi, nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari.

Il titolo VI, dedicato alla programmazione regionale degli interventi, prevede agli artt. da 41 a 44 l'elaborazione ed approvazione di un programma triennale e di piani annuali di attuazione

L'art. 45 dispone che la regione intervenga a sostegno del lavoro artigiano mediante concessione di contributi all'Ente Bilaterale Ligure dell'artigianato, gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno; l'art. 46 prevede l'istituzione di centri di assistenza alle imprese a sostegno dei processi di ammodernamento; l'art. 47 prevede interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica, mediante concessione di contributi all'Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria.

Seguono articoli (48-52) miranti alla promozione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, anche attraverso la possibilità per le imprese di avvalersi del marchio di origine e di qualità.

Fra gli interventi per la formazione e l'istruzione artigiana, gli artt. 54 e 55 disciplinano rispettivamente le "botteghe-scuola" e la qualifica di maestro artigiano, mentre l'art. 57 prevede agevolazioni varie come sostegno ai giovani imprenditori artigiani.

Seguono agevolazioni per l'accesso al credito (artt. 58-62).

Nell'ambito del titolo VII (Disposizioni transitorie, finanziarie e finali), l'art. 64 dispone l'abrogazione di 30 leggi precedenti, fra cui la l.r. 45/1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Liguria, 1.3 b), la l.r. 4/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Liguria, 1.3 d), la l.r. 39/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Liguria, 1.3 b).

*(b) L.r. 9 giugno 2003, n. 16 (B.U. 25 giugno 2003, n. 9)*

**Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane).**

Vengono inseriti nella legge citata nel titolo gli articoli 6 *bis* (compendio unico aziendale) e 6 *ter* (superficie minima indivisibile).

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 18 marzo 2003, n. 12 (B.U. 26 marzo 2003, n. 6)*

**Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del distretto florovivaistico del Ponente).**

Vengono modificati alcuni aspetti previsti dalla legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Liguria, 1.2 c*), relativi alla composizione del comitato di distretto, ai soggetti beneficiari, alle spese di funzionamento.

*(b) L.r. 3 ottobre 2003, n. 24 (B.U. 22 ottobre 2003, n. 13)*

**Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).**

La modifica principale consiste nell'inserimento all'art. 5, comma 2, della legge citata (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Liguria, 1.2 h*) dei commi 2 *bis* e 2 *ter*, relativi alla tipologia di piccole e medie imprese che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili, beneficiando del contributo previsto dalla legge stessa.

*(c) L.r. 20 ottobre 2003, n. 25 (B.U. 22 ottobre 2003, n. 13)*

**Deroga al divieto di cui al comma 2 *bis* dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.**

La deroga riguarda la specie fagiano per la stagione venatoria 2003/2004.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 2 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 15 gennaio 2003, n. 1)*

**Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 (Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).**

La presente legge riscrive pressoché integralmente la legge 14/1998. Finalità della legge rimangono la promozione de "l'insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità, ed il miglioramento e recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi", nonché la rivitalizzazione e riqualificazione dei

centri urbani (nuovo art. 1) nelle zone non rientranti nell'obiettivo 2 del vigente Docup (nuovo art. 2).

Il nuovo art. 3 dispone l'istituzione da parte della regione, presso la FILSE SpA, di un fondo destinato alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, mediante concessione di contributi a enti locali o società miste a maggioranza pubblica. Rispetto alla formulazione precedente, il nuovo testo non prevede un tetto massimo del fondo, né modalità di costituzione di esso (prima subordinato alla presentazione di un progetto - programma da parte della FILSE SpA), né l'indicazione delle spese ammissibili a contributo: viene demandata alla giunta regionale l'approvazione dei criteri di priorità e delle modalità per la concessione dei contributi, per la gestione del fondo, nonché per il trasferimento delle risorse finanziarie alla FILSE SpA.

Il nuovo art. 4 prevede la concessione di contributi da parte della regione per progetti presentati congiuntamente da comuni e consorzi di piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, relativi alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani. L'innovazione qui consiste sia nella presentazione congiunta di progetti tra comuni e consorzi (prima prevista separatamente), sia nella scomparsa della disciplina di dettaglio sull'utilizzo dei contributi, il tetto massimo, le spese ammissibili, e nel rinvio di tale disciplina a deliberazioni della giunta (nuovo art. 6), sia infine nell'obbligo per i consorzi (ai fini del contributo) del riconoscimento regionale, in base a criteri e modalità approvate dalla giunta (nuovo art. 5).

*(b) L.r. 12 marzo 2003, n. 10 (B.U. 19 marzo 2003, n. 5)*

**Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo.**

Obiettivo della presente legge è l'incentivazione, mediante concessione di contributi in conto capitale (40% delle spese ammissibili), di "misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità".

Con deliberazione della giunta regionale vengono definiti criteri, modalità e termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 9 maggio 2003, n. 13 (B.U. 14 maggio 2003, n. 8)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).**

L'art. 11 è dedicato al Fondo Investimenti Regionali, "destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione". Il consiglio regionale, su proposta della giunta, definisce il riparto del Fondo per aree omogenee di intervento.

L'art. 12 (Fondo regionale per l'attuazione degli interventi) dispone che la sua ripartizione sia finalizzata ad incentivare l'aggregazione tra enti locali per interventi sovracomunali.

## LOMBARDIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) R.r. 22 maggio 2003, n. 9 (B.U. 27 maggio 2003, n. 22, suppl. ord. n. 1)*

**Attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”.**

In attuazione della legge citata nel titolo, (*vedi Regioni e attività produttive, Lombardia, vol. 2°, 1.1.2 c*) il presente regolamento detta norme di coordinamento in materia di pesca, disciplinando in particolare la pesca dilettantistica, quella professionale, le forme esclusive di pesca, le gare, i centri privati, le licenze.

*(b) L.r. 16 giugno 2003, n. 7 (B.U. 20 giugno 2003, n. 25, suppl. ord. n. 1)*

**Norme in materia di bonifica e irrigazione.**

Nel contesto delle disposizioni generali contenute nel titolo I della legge, l’art. 1 definisce le finalità, consistenti nella promozione ed organizzazione, da parte della regione, dell’attività di bonifica e irrigazione, per garantire la sicurezza idraulica del territorio, la gestione delle acque irrigue e in generale delle risorse idriche, lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e valorizzazione del territorio.

L’art. 2 definisce le opere pubbliche di competenza regionale, cui la regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Il titolo II contiene disposizioni in merito all'organizzazione del territorio di bonifica e irrigazione, ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

Il titolo III disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'attività di bonifica, in base al piano generale e ai piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, nonché ai piani di riordino irriguo.

Il titolo IV disciplina l'attività di direzione, vigilanza e controllo della regione sui consorzi.

(c) *L.r. 18 giugno 2003, n. 8 (B.U. 20 giugno 2003, n. 25, suppl. ord. n. 1)*

**Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico.**

L'art. 6 della presente legge modifica l'art. 16 della l.r. 12/2001 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Lombardia, 1.1.2 c*), mentre l'art. 7 modifica in vari punti la l.r. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

(d) *R.r. 22 luglio 2003, n. 15 (B.U. 25 luglio 2003, n. 30, suppl. ord. n. 1)*

**Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale' ").**

Le modifiche riguardano tra l'altro le utilizzazioni dei boschi cedui o di alto fusto ed il divieto di pascolamento e di caccia nel caso di boschi che abbiano subito un incendio.

(e) *R.r. 4 agosto 2003, n. 16 (B.U. 8 agosto 2003, n. 32, suppl. ord. n. 1)*

**Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".**



Il capo II del regolamento (artt 2-11) istituisce e disciplina le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile.

Il capo III (artt. 12 e 13) disciplina il possesso, il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura.

Il capo IV (artt. 14-21) disciplina l'esercizio venatorio della zona Alpi.

Il capo V (artt. 22-24) è dedicato all'allevamento di fauna selvatica autoctona (mammiferi e uccelli) a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

Il capo VI (art. 25) disciplina l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi.

Il capo VI (art. 26) fa rinvio alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

*(f) R.r. 16 settembre 2003, n. 20 (B.U. 19 settembre 2003, n. 38, suppl. ord. n. 1)*

**Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003.**

Le integrazioni riguardano, per quanto riguarda il primo regolamento (*vedi Lombardia, 1.1.2 d del presente volume*), il divieto di pascolamento delle capre nei boschi, salvo che per attività sperimentale e di ricerca; per quanto riguarda il secondo (*vedi Lombardia, 1.1.2 e del presente volume*), la sospensione temporanea dell'efficacia di alcune norme.

*(g) L.r. 28 ottobre 2003, n. 18 (B.U.30 ottobre 2003 n. 44, suppl. ord. n. 1)*

**Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).**

La modifica introdotta riguarda l'esercizio della caccia in forma esclusiva.

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 14 marzo 2003, n. 2 (B.U. 18 marzo 2003, n. 12, suppl. ord. n.1)*

**Programmazione negoziata regionale.**

La legge "disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il

principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione” (art. 1).

Vengono quindi elencati gli strumenti della programmazione negoziata regionale: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale; Programma Integrato di Sviluppo Locale; Contratto di Recupero Produttivo; Accordo di Programma (art. 2), che sono definiti negli articoli successivi.

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale viene stipulato dalla regione con le province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, ed è “finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali” (art. 3); il Programma Integrato di Sviluppo Locale, espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e del terzo settore, riguarda l’attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi (art. 4); il Contratto di Recupero Produttivo è “l’accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti” (art. 5); l’Accordo di Programma è promosso dalla regione “per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedano l’azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi” (art. 6).

L’art. 7 abroga la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 (“Disciplina delle procedure per gli accordi di programma”) e i commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell’art. 2 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Lombardia, 1.1.1 a).

(b) *L.r. 24 marzo 2003, n. 3 (B.U. 27 marzo 2003, n. 13, suppl. ord. n. 1)*

**Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona.**

Rilevanti gli artt. 2 (Disposizioni in materia di sviluppo economico) e 3 (Disposizioni in materia di territorio).

L'art. 2 modifica, tra l'altro, la l.r. 7/1993, sostituendone l'art. 3 relativo ai distretti industriali di piccole imprese; la l.r. 26/1993, in materia di protezione della fauna selvatica e di attività venatoria, di cui viene sostituito il comma 7 dell'art. 28; la l.r. 1/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, Lombardia, vol. 1°, 1.1.1 a*), di cui viene sostituito il comma 42 *bis* dell'art. 2, relativo alla quota del Fondo unico per le imprese da destinarsi alle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti.

L'art. 3 sostituisce l'art. 3 della l.r. 33/1972, in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(c) *L.r. 14 luglio 2003, n. 10 (B.U. 18 luglio 2003, n. 29, suppl. ord. n. 1)*

**Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali.**

La sezione XII della legge è relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, e disciplina fra l'altro le competenze della regione in materia, la determinazione delle aliquote, le agevolazioni per determinate categorie di soggetti.

(d) *R.r. 21 luglio 2003, n. 14 (B.U. 25 luglio 2003, n. 30, suppl. ord. n. 1)*

**Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro.**

Il presente regolamento istituisce il registro di cui al titolo, e disciplina le iscrizioni, le cancellazioni, gli obblighi dei responsabili del laboratorio.

(e) *R.r. 12 agosto 2003, n. 18 (B.U. 14 agosto 2003, n. 33, suppl. ord. n. 1)*

**Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”.**

In attuazione della legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, Lombardia, 1.2 a del presente volume*), il presente regolamento disciplina “le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione dei seguenti strumenti della programmazione negoziata regionale: Accordo quadro di sviluppo

territoriale; Programma integrato di sviluppo locale; Contratto di recupero produttivo” (art. 1).

L’art. 2 dispone che i suddetti strumenti siano predisposti ed attuati secondo le modalità individuate come *governance*, sussidiarietà, partenariato locale, integrazione e concentrazione, territorializzazione della programmazione regionale, sviluppo sostenibile.

I capi II, III e IV sono dedicati rispettivamente ai tre strumenti della programmazione negoziata, e ne disciplinano nel dettaglio le modalità di promozione e attivazione, i contenuti, i compiti del soggetto responsabile e dei soggetti attuatori, il monitoraggio ed altri aspetti procedurali.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) R.r. 13 ottobre 2003, n. 23 (B.U. 13 ottobre 2003, n. 42, suppl. ord. n. 1)

**Modalità e procedure per l’attuazione delle misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali concesse ai sensi dell’art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140.**

L’art. 1 del regolamento in oggetto individua le imprese beneficiarie in quelle che alla data di sottoscrizione della dichiarazione – domanda per accedere alle agevolazioni risultino iscritte all’INPS sotto il ramo “industria”.

L’art. 2 definisce come attività ammissibili alle agevolazioni quelle finalizzate all’innovazione di prodotto e/o di processo, e come costi ammissibili quelli per il personale, strumentazioni e attrezzature, servizi di consulenza tecnologica.

L’art. 3 stabilisce la misura dell’agevolazione; l’art. 4 prevede l’affidamento della gestione e controllo degli interventi ad un concessionario, in base ad apposita convenzione.

L’art. 5 definisce aspetti procedurali. L’agevolazione viene fruita portandola in detrazione dalle imposte dovute (art. 6).

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) L.r. 22 dicembre 2003, n. 27 (B.U. 27 dicembre 2003, n. 52, suppl. ord. n. 1)

**Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 *ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004.**

L'art. 2 della legge contiene disposizioni in materia di sviluppo economico. In particolare, viene integrato l'art. 3 delle l.r. 35/1996 ("Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori") con la previsione di un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa, e l'art. 6 con la previsione di misure a favore delle imprese innovative e per progetti di trasferimento e/o applicazione di innovazioni. Viene, inoltre, sostituito l'art. 9 (cooperative di garanzie e consorzi fidi).

Viene poi modificato l'art. 15 della l.r. 17/1990 ("Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia"); viene istituito un fondo di rotazione, la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa, finalizzato alla realizzazione di azioni positive per l'imprenditoria femminile; viene modificato l'art. 5 della l.r. 34/1996 ("Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane").

## MARCHE

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Pluri-settoriali*

*(a) L.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (B.U. 13 novembre 2003, n. 105)*

#### **Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.**

Il titolo I della legge contiene le disposizioni generali. Vengono qui definiti:

- le finalità ("crescita e qualificazione del proprio apparato produttivo, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle micro imprese dell'artigianato e dell'industria, quali risorse fondamentali della comunità regionale");
- l'oggetto (interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria e ai servizi alla produzione; l'organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (art. 1);
- gli interventi previsti (art. 2);
- l'adozione del piano regionale triennale delle attività artigiane ed industriali, che definisce l'insieme degli interventi previsti (art. 3);
- l'approvazione, da parte della giunta, delle disposizioni annuali di attuazione del piano (art. 4);
- principi generali relativi agli aiuti previsti (art. 5);
- i beneficiari (pmi, o imprese eccedenti i limiti dimensionali delle pmi, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Comunità europea, consorzi e società consortili, consorzi fidi e cooperative di garanzia, associazioni imprenditoriali, università, centri di ricerca e di servizi alle imprese, enti locali e loro società partecipate, camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, e loro associazioni) (art. 6);

- il comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana (art. 7).

Il titolo II individua i settori di intervento, per i quali sono previsti contributi ed agevolazioni varie: sviluppo produttivo (artt. 8-10: politiche di investimento e localizzazione; artt. 11 e 12: ambiente, sicurezza del lavoro e risparmio energetico; artt. 13 e 14: produzioni artistiche, tradizionali e tipiche; art. 15: forme associative); sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo (artt. 16 e 17); competitività dei sistemi produttivi locali (artt. 18 e 19); internazionalizzazione e promozione del territorio (art. 20-22); gestione finanziaria delle imprese (fondi di garanzia e accesso al credito, artt. 23 e 24); assistenza tecnica (art. 25). Il titolo III è dedicato all'organizzazione e disciplina dell'artigianato. In esso viene disposta l'istituzione di un osservatorio regionale e degli organismi di rappresentanza e tutela dell'artigianato (artt. 28-31: commissioni provinciali e regionale, artt. 32 e 33: albo provinciale delle imprese). Seguono disposizioni a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, che prevedono tra l'altro la predisposizione di appositi disciplinari di produzione e l'utilizzo di marchi di origine e di qualità (artt. 34-36).

Il titolo IV (disposizioni finanziarie, transitorie e finali) istituisce il Fondo per l'artigianato e l'industria (art. 37); modifica l'art. 21 della l.r. 10/1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Marche, 1.1.1 a), prevedendo procedure diverse per la ripartizione del fondo unico regionale; abroga numerose leggi regionali precedenti o parti di esse (art. 40).

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 3 giugno 2003, n. 11 (B.U. 12 giugno 2003, n. 51)*

#### **Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.**

La legge, suddivisa in sei capi, disciplina organicamente la materia.

Il capo I contiene disposizioni generali ed organizzative. All'art. 1 viene espressa la finalità della legge: "la Regione promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica, attua interventi di conservazione ambientale e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne nel rispetto delle tradizioni locali".

L'art. 2 contiene la definizione di "acque interne"; l'art. 3 attribuisce alle province le funzioni amministrative previste dalla legge stessa,

salvo quelle espressamente riservate alla regione, cui spettano anche le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento.

In base all'art. 4, le province istituiscono una commissione tecnico-consultiva per la gestione delle acque interne.

Le sezioni regionali delle associazioni piscatorie, individuate dal dirigente della struttura regionale competente a fronte del possesso di determinati requisiti, collaborano con le province nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, tra cui quelle di vigilanza. Ad esse le province possono altresì affidare, su base convenzionale, attività miranti al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone (artt. 5 e 6).

Il capo II, dedicato alla tutela e all'incremento del patrimonio ittico, prevede l'istituzione della Carta ittica regionale (art. 7), in base alle cui indicazioni le province predispongono piani ittici provinciali quinquennali per promuovere la conservazione ed il riequilibrio biologico della fauna ittica (art. 8).

Gli artt. 9, 10 e 11 disciplinano l'istituzione, da parte delle province, di zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di zone di protezione in ambiti fluviali idonei. L'art. 12 dispone in merito ai controlli sanitari.

Il capo III (conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, artt. 13-19), contiene norme che dispongono limiti all'esercizio della pesca, la necessità di autorizzazioni da parte delle province per la messa in secca di corsi d'acqua e bacini, l'obbligo della costruzione di strutture di risalita per la fauna ittica in caso di opere che comportino l'occupazione del letto di fiumi e torrenti, e disciplinano la derivazione di acque pubbliche, lo scarico di acque utilizzate per scopi produttivi, l'immissione di fauna ittica non autoctona, il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico.

Il capo IV (artt. 20-27) disciplina l'esercizio della pesca. Il capo V (artt. 28-31) dispone in merito a divieti vari, sanzioni, attività di vigilanza.

L'art. 33 del capo VI abroga quattro leggi precedenti in materia di fauna ittica e pesca; l'art. 34 dispone che venga adottato un regolamento di attuazione della presente legge.

*(b) L.r. 22 luglio 2003, n. 16 (B.U. 31 luglio 2003, n. 69)*

**Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi.**

Al fine di promuovere lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del tartufo (art. 1), la legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi "in armonia con i principi



fondamentali ed i criteri generali stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali" per il settore dei tartufi destinati al consumo (art. 2).

La regione promuove iniziative, programmi ed interventi vari, mirati a realizzare le finalità della legge (art. 3).

L'art. 4 specifica i compiti demandati alla giunta regionale; l'art. 5 (ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a, della l.r. 24/1998, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Marche, 1.1.2 a*) attribuisce le funzioni amministrative in materia alle comunità montane per i territori di propria competenza, e per il restante territorio alle province.

Il regolamento di attuazione, previsto all'art. 6, dovrà definire la disciplina di dettaglio.

L'art. 7 assegna al Centro sperimentale per la tartuficoltura della regione funzioni di certificazione, sperimentazione, divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica, oltre ad altre funzioni eventualmente assegnate dal regolamento di attuazione.

L'art. 8 disciplina i consorzi volontari (l. 752/1985).

Gli articoli da 10 a 17 disciplinano l'esercizio dell'attività di cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi.

L'art. 18 classifica le tartufaie in naturali, controllate o coltivate, e ne definisce le caratteristiche. Le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate vengono rilasciate, su richiesta, dall'ente competente, che ne trasmette annualmente l'elenco alla regione (art. 19).

Ai fini della valorizzazione e della tutela dei tartufi, la regione istituisce un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel proprio territorio, e predispone un sistema di certificazione e tracciabilità di essi (art. 20). Allo stesso fine sono disposti alcuni divieti (art. 21).

La vigilanza circa le disposizioni della legge è disciplinata all'art. 22; le sanzioni relative sono stabilite all'art. 23.

La presente legge sostituisce la 34/1987, che viene abrogata (art. 26).

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 3 giugno 2003, n. 12 (B.U. 12 giugno 2003, n. 51)*

### **Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.**

Finalità della legge è quella di tutelare "le risorse genetiche animali e vegetali .....(*omissis*), in particolare quelle minacciate da erosione

genetica, e gli agrosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità" (art. 1).

L'art. 2 indica le tipologie di risorse genetiche da conservare. L'art. 3 dispone l'istituzione del Repertorio regionale del patrimonio genetico, le cui modalità di tenuta e di funzionamento dovranno essere definite in un apposito regolamento di attuazione (art. 7).

Presso la giunta regionale vengono istituite una commissione tecnico scientifica per il settore animale ed una per il settore vegetale, di cui l'art. 4 definisce la composizione, e l'art. 5 le funzioni, che consistono nella espressione di pareri in merito al contenuto del Repertorio regionale del patrimonio genetico, nello stabilire la tipologia di intervento per ogni varietà da conservare, nello stabilire criteri circa l'individuazione degli agricoltori custodi di esse.

La regione istituisce (art. 6) la rete di conservazione e sicurezza, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori, al fine di garantire la conservazione *in situ* ed *ex situ* e della moltiplicazione del materiale genetico di interesse regionale.

L'art. 8, infine, dispone che la regione approvi ogni tre anni un piano settoriale di intervento, contenente le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

*(b) L.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (B.U. 24 dicembre 2003, n. 121)*

**Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali.**

L'art. 1 della legge, modificando l'art. 1 della l.r. 35/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Marche, 1.2 a*), con decorrenza gennaio 2004 riduce al 4,5% l'aliquota Irpef per il settore fabbricazione delle calzature e ridetermina l'addizionale regionale all'Irpef.

*1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 16 aprile 2003, n. 5 (B.U. 24 aprile 2003, n. 37)*

**Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.**

Finalità della legge è lo sviluppo della impresa cooperativa, anche al fine di valorizzare aree territoriali in condizioni di svantaggio (art. 1).

La regione a tal fine "favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato" (art. 2).

Inoltre, la regione concede contributi annuali a società finanziarie, in possesso di determinati requisiti, per la capitalizzazione delle imprese cooperative e dei loro consorzi (art. 3); concede contributi alle imprese cooperative per investimenti in beni materiali e immateriali e per investimenti innovativi (art. 4); sostiene mediante concessione di contributi la nascita di nuove cooperative (art. 5).

La regione realizza interventi sperimentali a favore di imprese cooperative che operino in aree territoriali in condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali (art. 6).

La regione concede altresì contributi ad integrazione del fondo rischi a consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione, a condizione che gli statuti dei consorzi contengano determinate clausole (art. 7).

L'ultimo tipo di contributi concessi dalla regione in base alla presente legge (art. 8) riguarda le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale, per progetti finalizzati ad attività di promozione della cooperazione e di studi, ricerche e centri di documentazione.

L'art. 9 prevede l'approvazione da parte della giunta regionale del quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione, che determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni nonché il loro importo massimo, la percentuale di ripartizione del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative (istituito dal successivo art. 11), i casi di revoca o decadenza dai benefici.

L'art. 10 prevede, infine, l'istituzione, presso la giunta regionale, della Consulta regionale per la cooperazione, con ruolo consultivo e propositivo, specificandone la composizione.

Condizione di base per l'ottenimento dei benefici da parte delle cooperative è l'applicazione nei confronti di dipendenti e soci lavoratori di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro.

*(b) L.r 10 dicembre 2003, n. 23 (B.U. 18 dicembre 2003, n. 119)*

**Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.**

Per raggiungere le finalità della legge (tutela del consumatore, competitività delle imprese, ecocompatibilità, protezione comunitaria delle produzioni tradizionali regionali) vengono disposti contributi regionali (art. 1).

In particolare, i contributi possono essere concessi per l'applicazione di sistemi di autocontrollo aziendale della qualità dei prodotti attraverso l'adozione e/o l'adeguamento di appositi disciplinari di

produzione (artt. 2 e 6); per l'introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione della qualità (art. 3) e della tracciabilità aziendale e di filiera (art. 4), stabilendo una priorità per i progetti finalizzati ad attestare l'assenza di ogm (art. 5); per la costituzione di comitati promotori e di consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle denominazioni d'origine (art. 7).

L'art. 8 disciplina in particolare il marchio di qualità. La giunta regionale individua i soggetti abilitati alle funzioni di vigilanza e controllo e concede loro contributi (art. 9).

L'art. 10 contiene norme procedurali.

*(c) L.r. 22 dicembre 2003, n. 27 (B.U. 15 gennaio 2004, n. 3)*

#### **Interventi regionali nel settore della zootecnia.**

Finalità della legge sono il "potenziamento e la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, in armonia con le disposizioni della normativa comunitaria e di quella statale relativa a materie interferenti con la presente legge"; vengono quindi disposti "interventi finanziari volti, in particolare, a migliorare la qualità delle produzioni ed il patrimonio genetico del bestiame, a garantire la sicurezza dell'alimentazione umana, a tutelare l'ambiente e a sviluppare l'allevamento di tipo estensivo nelle zone montane e svantaggiate" (art. 1).

L'art. 2 stabilisce gli indicatori relativi a specifici disciplinari da osservare per ottenere produzioni zootecniche di qualità (tra cui, provenienza aziendale o regionale del mangime, tracciabilità aziendale, zootecnia biologica, assenza di ogm nell'alimentazione animale).

Gli altri articoli prevedono specifici incentivi e contributi per zootecnia ecocompatibile (art. 4), ricerca e sperimentazione (art. 5), associazioni degli allevatori e organizzazione dei produttori che prestino assistenza tecnica al settore (art. 6), selezione e miglioramento genetico (art. 7), centri a sostegno della riproduzione animale (art. 8), investimenti specifici nelle aziende zootecniche (art. 9), azioni di sostegno per la conservazione della biodiversità regionale e delle razze a rischio di estinzione (art. 10), lotta contro le epizootie (art. 11), incremento, tutela e miglioramento dell'apicoltura (art. 12).

L'art. 13 contiene norme procedurali.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 16 aprile 2003, n. 6 (B.U. 24 aprile 2003, n. 37)*

**Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A, B e C alla l.r. 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati" e successive modificazioni.**

L'articolo unico della presente legge dispone che sia la giunta a provvedere, con propria deliberazione, ad eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati A e B (funghi velenosi e tossici) e C (specie commercializzabili) alla l.r. 17/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Marche, 1.1.2 a*).

*(b) L.r. 12 maggio 2003, n. 7 (B.U. 15 maggio 2003, n. 44)*

**Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazione di leggi regionali.**

L'art. 1 della presente legge abroga 94 leggi regionali emanate tra il 1973 e il 1998 (indicate nell'allegato A), tra cui: la 21/1974, "Contributi per impianti di stabulazione dei frutti di mare"; la 5/1975, "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'assistenza tecnica in agricoltura"; la 21/1977, "Interventi straordinari per l'agricoltura"; la 31/1977, "Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia e pesca"; la 10/1979, "Integrazione finanziaria dell'art. 19 della l.r. 30 maggio 1977, n. 21. Interventi per la forestazione"; la 43/1980, "Approvazione del programma agricolo regionale 1979/1987"; la 35/1981, "Convenzione tra la Regione Marche e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex UMA (Utenti motori agricoli); la 8/1984, "Approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo dell'associazione dei comuni delle Valli del Misa, Nevola, ambito territoriale n. 8"; la 12/1985, "Credito agevolato per la coltura della barbabietola da zucchero"; la 20/1985, "Servizi di sviluppo agricolo"; la 23/1985, "Anticipazioni alle associazioni allevatori del contributo statale"; la 33/1988, "Contributi straordinari all'Ente autonomo della calzatura marchigiana"; la 26/1989, "Modifica alla l.r. 30 maggio 1977, n. 21, concernente interventi straordinari in agricoltura"; la 36/1990, "Interventi straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare"; la 33/1995, "Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche e dell'Ente autonomo Fiera di Ancona per spese di funzionamento"; la 21/1996, "Contributi straordinari a favore degli Enti autonomi della calzatura di Civitanova Marche e Fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi pregressi".

*(c) L.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (B.U. 30 ottobre 2003, n. 98)*

**Assestamento del bilancio 2003.**

L'art. 8 della legge dispone che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi di bonifica adottino un piano di risanamento finanziario, dandone comunicazione entro dieci giorni alla giunta regionale.

Per quanto riguarda in particolare il consorzio di bonifica del Tronto, l'art. 9 dispone la nomina, da parte della giunta regionale, di un commissario straordinario (art. 9).

L'art. 11 autorizza la giunta regionale "a definire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per avviare la fase di costituzione e sperimentazione della Agende regionali strategiche per lo sviluppo territoriale locale, individuando le priorità territoriali e settoriali e ripartendo le risorse da assegnare ai soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione della fase di sperimentazione".

## MOLISE

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 16 aprile 2003, n. 15 (B.U. 30 aprile 2003, n. 9)*

#### **Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.**

La legge, che si applica ai territori delle comunità montane delimitati dalla l.r. 12/2002, "detta norme di diretta applicazione ovvero integra o modifica pregresse leggi regionali di disciplina di specifici settori di materie, indicandone misure e priorità di intervento a favore delle zone montane (art. 1).

Essa è finalizzata alla promozione ed attuazione di una politica strutturale per la montagna da parte della regione, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, ed in coerenza con le norme comunitarie e nazionali (art. 2).

Il titolo I della legge, dedicato alle competenze regionali ed al ruolo delle autonomie locali, assegna alla regione la predisposizione dell'atto di indirizzo programmatico "Programma di sviluppo delle aree montane", che definisce i criteri direttivi di attuazione della legislazione per la montagna (art. 3). L'art. 4 definisce il ruolo e le funzioni di comuni e comunità montane, considerati come i principali attuatori della politica e della programmazione regionale per la montagna. In proposito, si rinvia all'applicazione della l.r. 34/1999 ("Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 delle legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112", vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Molise, 1.1.1 a).

L'art. 5 definisce le funzioni e i compiti amministrativi delle comunità montane in materia di agricoltura, integrando quelli già definiti dalla legge succitata.

Il titolo II (modalità di attuazione) istituisce la consulta permanente per la montagna, rinviando ad un regolamento la composizione di essa e le forme di concertazione, proposta e consultazione (art. 6), e il Fondo regionale per la montagna (art. 7). L'art. 8 assegna alla regione il compito di promuovere un accordo di programma con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e con il Ministero per le politiche agricole ai fini della creazione di una rete unitaria integrata regionale con il SIM (Sistema informativo della montagna).

Il titolo IV contiene norme finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente montano.

Il titolo V (misure di sostegno e sviluppo per l'economia locale), dispone aiuti per incentivare l'agricoltura nei territori montani (art. 13), per lo sviluppo di attività legate alla fruizione e alla salvaguardia dell'ambiente montano (art. 14), per interventi tesi alla preservazione e alla fruibilità dei boschi (art. 15), per interventi a favore del settore zootecnico (art. 16), per piccole attività commerciali, turismo montano, attività artigianali e di servizio alle pmi (art. 17).

Il titolo VI contiene disposizioni varie a favore della popolazione e dell'economia locale, incentivando tra l'altro l'esercizio di mestieri tradizionali della montagna (art. 23).

L'art. 30 del titolo VIII abroga le leggi regionali 29/1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, 1.1.2 c*) e 12/2000.

### *1.1.2 Settoriale*

*(a) L.r. 27 gennaio 2003, n. 5 (B.U. 1 febbraio 2003, n. 2)*

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne".**

Le modifiche alla legge citata nel titolo (*v. vol. 1°, Molise, 1.1.2 a*) riguardano soprattutto le sanzioni ivi previste. Riguardano inoltre, tra l'altro, l'immissione nelle acque interne pubbliche di specie ittiche estranee alla fauna locale, gli scarichi industriali in acque pubbliche, la realizzazione di sbarramenti.

*(b) L.r. 7 maggio 2003, n. 16 (B.U. 16 maggio 2003, n. 10)*

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed**



**alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"**

Viene modificato il comma 1 dell'art. 13 della prima delle due leggi citate nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, I.1.2 a*), relativo ai canali di derivazione di acque pubbliche, ed il comma 2 dell'art. 21 della stessa legge (erroneamente indicato come appartenente alla seconda legge citata, per la quale *vedi Molise, I.1.2 a del presente volume*), relativo alle concessioni che le province possono rilasciare ad associazioni di pescatori sportivi dilettanti.

*(c) L.r. 21 novembre 2003, n. 30 (B.U. 1 dicembre 2003, n. 24)*

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 7 maggio 2003, recante: <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: 'Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne' ">>.**

La legge interviene a modificare nuovamente il comma 2 dell'art. 21 della legge 7/1998, già modificato dalla l.r. 16/2003 (*vedi Molise, I.1.2 b del presente volume*), relativo alle concessioni che le province possono rilasciare ad associazioni di pescatori sportivi dilettanti.

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) Regolamento regionale 8 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 16 gennaio 2003, n. 1)*

**Nuovo regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997 n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.**

Il titolo I regola l'accertamento e la verifica di consistenza del demanio tratturale regionale.

Il titolo II stabilisce la possibilità, per "le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, ivi comprese anche aree residuali non altrimenti utilizzabili, all'interno del centro abitato,

costruite anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/1977", di "acquisire le aree di stretta pertinenza per l'utilizzo dell'opera, salvaguardando comunque la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti".

Il titolo III regola il caso di aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili, e che possono quindi essere sdemanializzate e vendute.

I suoli tratturali che residueranno al termine delle suddette operazioni di trasferimento gratuito o alienazione a privati, costituiranno il "Parco dei tratturi del Molise", per la cui corretta gestione il consiglio regionale emanerà, entro due anni dalla costituzione di esso, un piano di valorizzazione (titolo IV). Nelle more, il titolo V stabilisce norme transitorie, regolamentando il rilascio di concessioni precarie.

*(b) L.r. 7 maggio 2003, n. 17 (B.U. 16 maggio 2003, n. 10)*

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 9 dell'11 aprile 1997, concernente: "Tutela, valorizzazione e gestione del demanio dei tratturi".**

Si tratta di modifiche marginali agli articoli 7 e 13 della legge citata.

*(c) L.r. 7 novembre 2003, n. 28 (B.U. 15 novembre 2003, n. 23)*

**Nuova disciplina della Società finanziaria regionale del Molise (Finmolise - S.p.A.)**

L'art. 1 della legge che disciplina la società finanziaria richiamata nel titolo stabilisce che, oltre alla regione Molise, possono esserne soci gli enti pubblici, anche economici, gli enti associativi e gli organismi internazionali. Alla regione viene riservata la maggioranza assoluta delle azioni.

L'art. 2 esprime le finalità della società: "contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise"; porsi "come uno degli strumenti di attuazione della politica di programmazione economica regionale"; operare "quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell'attività finanziaria promossa dalla regione Molise".

L'art. 3 definisce i criteri operativi, gli artt. 4 e 6 definiscono gli interventi e le modalità di intervento.

La Finmolise è tenuta a presentare periodicamente alla regione relazioni programmatiche, rendiconti e bilanci (art. 10).

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 27 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 1 febbraio 2003, n. 2)*

**Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.**

La regione Molise istituisce presso la Finmolise Spa un Fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario, che dovrà essere utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali da costituirsi da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), a fronte del possesso di determinati requisiti da parte dei confidi (artt. 2 e 3) e di determinate caratteristiche dei fondi speciali (art. 5).

La ripartizione della quota del fondo tra i confidi, per l'anno di prima applicazione e per i successivi, è definita all'art. 6. I confidi che hanno beneficiato dei contributi devono presentare annualmente una relazione alla Finmolise (art. 9).

*(b) L.r. 27 maggio 2003, n. 23 (B.U. 31 maggio 2003, n. 11)*

**Intervento urgente a sostegno delle attività dell' "A.P.A. - Associazione provinciale allevatori" di Campobasso.**

Si tratta della concessione di un contributo straordinario di 500.000 euro finalizzato al miglioramento genetico del bestiame e per la tenuta dei libri genealogici per il 2003.

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

## PIEMONTE

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 22 luglio 2003, n. 19 (B.U. 24 luglio 2003, n. 30)*

#### **Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).**

Con la presente legge, la regione provvede al riordino territoriale delle comunità montane e adegua le disposizioni contenute nella legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Piemonte, 1.1.2 a*), in attuazione di varie disposizioni normative ed in armonia con quanto previsto dalla legge di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (L. 3/2001), nonché provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna (art. 1).

L'art. 2 inserisce nella l.r. 16/1999 l'art. 1 *bis*, che definisce la natura giuridica della comunità montane; l'art. 3 inserisce l'art. 1 *ter* (ambito di applicazione).

L'art. 4 dispone la sostituzione dell'allegato A, relativo ai territori montani del Piemonte. L'art. 5 dispone la sostituzione dell'art. 3, ridelimitando le zone omogenee delle varie province.

Vengono inoltre modificati altri articoli, tra cui l'art. 5 (costituzione della comunità montana e relative procedure), gli artt. 11 e 12 (statuto e procedure per l'approvazione), gli artt. 15 e 17, relativi all'organo rappresentativo della comunità, l'art. 19 (organo esecutivo), l'art. 29 (criteri per l'ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento).

Vengono quindi inseriti - tra gli altri - l'art. 39 *bis* (agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane), l'art. 42 *bis* (definizione del compendio unico agricolo di montagna), l'art. 42 *ter*

(definizione di superficie minima indivisibile ai fini di una conveniente coltivazione del fondo), l'art. 48 *bis* (principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane).

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 26 giugno 2003, n. 11 (B.U. 3 luglio 2003, n. 27)*

**Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).**

In particolare, vengono sostituiti gli articoli 4 (compiti e funzioni del consorzio) e 5 (contributi regionali vari al consorzio) della legge citata.

*(b) L.r. 13 ottobre 2003, n. 26 (B.U. 16 ottobre 2003, n. 42)*

**Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.**

Finalità della legge, espone all'art. 1, sono "il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità". Le politiche regionali a ciò finalizzate sono realizzate con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel territorio del distretto (anche mediante strumenti di programmazione negoziata).

L'art. 2 contiene la definizione di "distretti rurali", "distretti agroalimentari di qualità", "progetti di innovazione". I distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità vengono ulteriormente precisati negli artt. 3, 4 e 5, che specificano i requisiti e le procedure per la loro individuazione.

Gli artt. 6, 7 e 8 disciplinano il piano di distretto (elaborazione, contenuti e procedure di approvazione, attuazione mediante strumenti di programmazione negoziata).

Per l'attuazione della legge la regione si avvale della collaborazione dell'Ires del Piemonte (art. 9).

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 26 giugno 2003, n. 12 (B.U. 3 luglio 2003, n. 27)*

**Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.**

L'art. 1 espone le finalità della legge: allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, la regione "promuove interventi di difesa attiva delle colture con reti antigrandine e impianti antibrina, nonché la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche, ed il monitoraggio dell'influenza delle avversità e calamità naturali sulle produzioni agricole".

I suddetti interventi non si configurano come incentivo alla produzione regionale ma sono finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità.

Il finanziamento è riservato alle aziende agricole operanti nella regione per la coltivazione di determinati frutti (art. 2).

L'art. 3 definisce gli interventi finanziabili e i diversi tipi di contributi; l'art. 4 individua i beneficiari.

*(b) L.r. 9 luglio 2003, n. 16 (B.U. 10 luglio 2003, n. 28)*

**Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006".**

L'art. 2 individua i soggetti beneficiari: le piccole e medie imprese indicate nel titolo della legge, con sede nel territorio dei comuni interessati ai lavori.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, la regione istituisce un fondo rischi speciale (art. 3).

L'art. 4 precisa la tipologia degli interventi (contributi in conto capitale, in conto interessi, garanzie sui prestiti, finanziamento agevolato).

L'art. 5 demanda alla giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità degli interventi, nel rispetto, fra l'altro, del principio comunitario "*de minimis*".

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 4 marzo 2003, n. 2 (B.U. 6 marzo 2003, n. 10)*

**Legge finanziaria per l'anno 2003.**

Rilevanti ai fini del presente lavoro sono l'art. 3 (riduzione dell'Irap per le cooperative sociali); l'art. 4 (autorizzazione alla giunta regionale a contrarre un mutuo per la costituzione di un fondo per gli investimenti di rilevanza regionale); l'art. 5 (destinazione del 20% del suddetto fondo per investimenti nelle aree depresse non interessate dall'obiettivo 2 del Docup); l'art. 7 (istituzione di un fondo per la ricerca e lo sviluppo, nonché per la diffusione delle innovazioni tecnologiche a favore delle piccole e medie imprese investite da processi di crisi); l'art. 23 (modifiche all'art. 21 della l.r. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Piemonte, 1.1.1 a* - relativo al programma di utilizzo delle risorse assegnate alla regione, che individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare con le risorse disponibili nell'ambito del fondo unico regionale, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione dei benefici).

## PUGLIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 31 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 4 febbraio 2003, n. 13)*

#### **Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.**

"La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a quelle ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (art. 1).

L'art. 2 attribuisce ai comuni "l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti la definizione, l'attrezzamento e la gestione delle aree industriali previste dal piano urbanistico generale e la promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive". La giunta regionale attribuisce ai comuni le risorse a ciò necessarie.

L'art. 3 disciplina i procedimenti ed obiettivi della pianificazione territoriale, ai fini di uno sviluppo sostenibile e del superamento del degrado ambientale, economico e sociale.

L'art. 4 assegna ai comuni - e, in caso di inadempienza, alla regione - la determinazione annuale dei costi per la fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area industriale, nonché i criteri per il riparto tra le aziende dei costi di gestione e manutenzione.

La giunta regionale interviene con una propria attività normativa sull'oggetto della legge, adottando "regolamenti di delegificazione, che si attengono ai principi della semplificazione dei procedimenti



amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali" (art. 5).

Rimane riservata alla regione (ed è svolta dalla Finpuglia SpA) l'attività di promozione generale per lo sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, richiedente l'unitario esercizio di funzioni a livello regionale (art. 6).

Vengono trasferite ai comuni le funzioni già esercitate dagli enti pubblici economici di cui alla legge 317/1991. Per l'attuazione di ciò, la giunta nomina un commissario regionale per ogni consorzio, contestualmente dichiarando la cessazione di quelli nominati ai sensi della l.r. 19/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Puglia, l.2 a*). I nuovi commissari trasmettono alla giunta i propri programmi operativi (artt. 7 e 8).

La giunta regionale può disporre la soppressione dei consorzi per lo sviluppo industriale e per i servizi reali alle imprese, affidando ai commissari regionali i poteri di commissari liquidatori (art. 9).

L'art. 11 abroga la l.r. 3/1999 ("Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317" *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Puglia, l.2 c*).

*(b) L.r. 25 agosto 2003, n. 12 (B.U. 29 agosto 2003, n. 99)*

**Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.**

La materia viene disciplinata al fine di conservare gli ecosistemi vegetali ed evitare la distruzione della specie.

Le norme riguardano le modalità di raccolta, i permessi, le limitazioni, l'autorizzazione alla vendita e le specie commerciabili, le sanzioni, le funzioni di vigilanza, la promozione di iniziative di educazione ed informazione, i centri di controllo micologico e la formazione dei micologi.

*(c) L.r. 25 agosto 2003, n. 13 (B.U. 29 agosto 2003, n. 99)*

**Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi.**

La presente legge detta norme in merito a quanto descritto nel titolo, ai fini della tutela del patrimonio tartuficolo regionale, dello sviluppo della tartuficoltura, della valorizzazione e conservazione del prodotto destinato al consumo (art. 1).

L'art. 2 elenca le specie commestibili, le uniche per le quali è consentito il commercio; l'art. 3 definisce gli ambiti di raccolta, libera

nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma con la possibilità per il proprietario del terreno di riservarla a sé mediante l'apposizione di cartelli.

L'art. 4 prevede la possibilità di costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita, i quali in caso di svolgimento di determinate funzioni possono usufruire di alcuni benefici (art. 5).

Le modalità di raccolta e le relative autorizzazioni sono oggetto degli articoli 6, 7 e 8.

Per fini didattici e scientifici, è consentita la raccolta di specie non ricomprese nell'art. 2 (art. 9).

Il calendario e l'orario per la raccolta, i divieti, le sanzioni, la vigilanza, sono definiti dai comuni.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 25 agosto 2003, n. 15 (B.U. 29 agosto 2003, n. 99)*

**Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).**

La legge modifica marginalmente il comma 7 dell'art. 23 della legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Puglia, 1.2 a*).

*(b) L.r. 25 agosto 2003, n. 16 (B.U. 29 agosto 2003, n. 99)*

**Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221.**

In attuazione della legge citata nel titolo, viene qui disciplinato il prelievo in deroga di alcune specie di uccelli, come previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, "in considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti".

*(c) R.r. 25 settembre 2003, n. 11 (B.U. 26 settembre 2003, n. 110)*

**Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.**

Il regolamento disciplina quanto elencato nel titolo, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 16 della l.r. 27/1997 (emanazione di apposito regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa).

*(d) L.r. 10 ottobre 2003, n. 23 (B.U. 14 ottobre 2003, n. 116)*

**Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale.**

La legge stabilisce l'impignorabilità dei fondi assegnati ai consorzi di bonifica, purché destinati a retribuzione del personale, pagamento di mutui e prestiti obbligazionari, espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai consorzi.

*(e) L.r. 4 dicembre 2003, n. 26 (B.U. 10 dicembre 2003, n. 144)*

**Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (ogm).**

Per la tutela delle risorse genetiche, della qualità dei prodotti e della sicurezza alimentare dei cittadini, la regione Puglia con la presente legge intende applicare il principio di cautela in relazione all'uso di ogm o derivati (art. 1).

Viene quindi introdotto (art. 2) il divieto, sull'intero territorio regionale, di coltivare piante e allevare animali geneticamente modificati, fatta eccezione per terreni in uso a enti e organismi pubblici di ricerca scientifica, con determinate precauzioni.

Le aziende agricole che utilizzano ogm non possono accedere ai marchi di qualità o ai contributi regionali (art. 3).

In tutti i luoghi di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della regione, degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali e dei soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di ogm (art. 4).

L'art. 5 disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari, che deve indicare l'eventuale presenza di ogm o derivati.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano il consenso informato ai comuni e le iniziative di informazione ed educazione alimentare dei cittadini.

Le sanzioni per le violazioni alla legge sono previste all'art. 8.

*(f) L.r. 4 dicembre 2003, n. 27 (B.U. 10 dicembre 2003, n. 144)*

**Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate.**

La legge vieta l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate (art. 1), salvo che a fini di derattizzazione, per i quali la giunta deve adottare apposito regolamento (art. 2). I comuni curano la tenuta di appositi registri contenenti tutti i dati relativi al trattamento di derattizzazione (art. 3).

Le funzioni di vigilanza e controllo sul trattamento sono attribuite ai comuni, che le esercitano attraverso le Usl (art. 4).

Gli artt. 5 e 6 sono relativi alle sanzioni amministrative.

In caso di accertamento di ripetute violazioni al divieto di cui all'art. 1, i comuni possono intervenire con limitazioni varie e con la bonifica dell'area colpita (art. 7).

L'art. 8 definisce i compiti del medico veterinario.

*(g) L.r. 23 dicembre 2003, n. 29 (B.U. 29 dicembre 2003, n. 152)*

#### **Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi.**

"I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il Parco dei tratturi della Puglia" (art. 1).

I comuni sono tenuti a redigere il piano comunali dei tratturi, che ha valenza di Piano urbano esecutivo ai sensi della normativa urbanistica regionale (art. 2).

I tronchi tratturali di interesse archeologico (quelli che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati) sono sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, salvo la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, autorizzate dalla giunta regionale su parere favorevole della Soprintendenza archeologica. A determinate condizioni, sono regolarizzabili le costruzioni preesistenti all'entrata in vigore della legge (art. 3).

Altre aree tratturali, prive di interesse archeologico, possono essere alienate a favore degli enti locali, con vincolo permanente di destinazione, se idonee a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, o a favore dell'utilizzatore/possessore, se hanno subito permanenti alterazioni (art. 4). L'art. 6 definisce il reimpiego dei proventi delle alienazioni.

#### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 7 marzo 2003, n. 4 (B.U. 11 marzo 2003, n. 27, supplemento)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia.**

Il capo VI della legge (disposizioni in materia di agricoltura e foreste) dispone all'art. 16 il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica; all'art. 17 demanda alla regione l'emanazione di apposito regolamento per la fruizione del patrimonio forestale regionale.

Il capo VII dispone la sostituzione degli articoli 3 e 6 della l.r. 20/1999 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici).

L'art. 20 del capo VIII dispone un contributo una tantum per oleifici e cantine cooperative che decidano di fondere le proprie unità produttive al fine di contenere i costi di gestione e migliorare la qualità dei prodotti.

*(b) L.r. 25 agosto 2003, n. 19 (B.U. 1 settembre 2003, suppl. al n. 100)*

**Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.**

Gli articoli 14 e 15 della legge contengono norme provvisorie in materia di consorzi di bonifica.

## SARDEGNA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

#### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r 29 dicembre 2003, n. 15 (B.U. 31 dicembre 2003, n. 39)*

**Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica).**

In base all'art. 2 della legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la costruzione o l'adeguamento di locali di ricovero per il bestiame, ai fini di proteggerlo dall'insetto vettore della febbre catarrale degli ovini. In base all'art. 3, l'amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze della suddetta malattia e delle relative vaccinazioni, ed è autorizzata a concedere un contributo agli allevatori come indennizzo per gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria. Un ulteriore aiuto può essere concesso a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria (art. 4).

Sono, infine, previsti contributi per gli allevatori che partecipino all'attuazione dei piani per il controllo e l'eradicazione della malattia suddetta (art. 8). Tutti gli aiuti sono subordinati all'approvazione da parte della Commissione europea, o al decorrere dei termini stabiliti per l'approvazione (art. 13).

In base all'art. 7, l'amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta temporanea per animali vivi, introdotti nel territorio regionale, in attesa dell'obbligatorio controllo sanitario.

L'art. 11 modifica gli articoli 3 e 4 della l.r. 21/2000 ("Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Sardegna, 1.3 e).

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) L.r. 29 aprile 2003, n. 3 (B.U. 30 aprile 2003, n. 13, suppl. ord. n. 1)

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).**

Il capo II della legge è dedicato alle attività produttive. L'art. 8 dispone che, in applicazione e nel rispetto della normativa comunitaria in materia, la regione istituisca strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali, cofinanziabili con risorse comunitarie, statali o private.

## SICILIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L. 19 maggio 2003, n. 7 (G.U.R.S. 21 maggio 2003, n. 23)*

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.**

L'art. 42 della legge (attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali) dispone la sostituzione del comma 3 *bis* dell'art. 10 della l.r. 16/1996, già più volte modificato. Il nuovo testo prevede che per le opere pubbliche da costruire nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali sia consentita una densità fondiaria massima in deroga fino a 1,5 mc/mq.

#### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L. 3 dicembre 2003, n. 20 (G.U.R.S. 5 dicembre 2003, n. 53)*

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.**

Il titolo III della legge è dedicato ad agricoltura e foreste. L'art. 18 autorizza l'Azienda delle foreste demaniali regionali a provvedere alla



manutenzione di viali parafuoco, nonché a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

L'art. 20 dispone la corresponsione di aiuti agli imprenditori del settore zootecnico per fronteggiare il diffondersi dell'influenza catarrale dei ruminanti.

Il titolo V è dedicato all'industria. L'art. 30 dispone in merito a manutenzione, esercizio e controlli di impianti termici; l'art 32 contiene norme in materia di consorzi fidi.

Il titolo VIII (Cooperazione, commercio, artigianato e pesca) prevede all'art. 43 l'estensione delle misure di cui all'art. 36 della l.r. 32/2000 ("Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuti alle imprese", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Sicilia, 1.2 d*) a consorzi e associazioni tra piccole e medie imprese la cui attività sia finalizzata ad incentivare e rendere più competitive le imprese siciliane.

L'art. 47 autorizza il competente assessorato regionale a concedere contributi alle scuole d'obbligo della regione finalizzati alla stipula di convenzioni con le organizzazioni degli artigiani, firmatarie del ccnl di categoria, per la realizzazione di botteghe scuola, come indicato nel titolo dello stesso articolo.

*(b) L. 29 dicembre 2003, n. 21 (G.U.R.S. 30 dicembre 2003, n. 57)*

#### **Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.**

Nel quadro delle disposizioni del titolo II (Razionalizzazione della spesa e per lo sviluppo), l'art. 13 istituisce un'agevolazione fiscale per l'imprenditoria giovanile e femminile, consistente nell'esenzione dall'Irap per cinque periodi di imposta per le imprese giovanili e femminili, operanti e con sede nella regione, costituite, o con inizio attività, nel 2004.

Analoga agevolazione viene concessa, in base all'art. 14, ad imprese di vari settori, tra cui quello artigianale, agroalimentare e dell'*information technology*, operanti e con sede nella regione, attive dal 2004.

La stessa agevolazione viene concessa altresì alle imprese già operanti e con sede in Sicilia "per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche" (art. 15).

## TOSCANA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 22 dicembre 2003, n. 61 (B.U. 31 dicembre 2003, n. 47)*

**Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).**

Il capo III di questa legge, dedicato alle aree ecologicamente attrezzate, contiene il solo art. 10 che dispone la sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 87/1998 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.1.1.a*).

La precedente formulazione dell'art. 18 indicava solo che "La disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del d.lgs. 112/1998 è disposta nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 recante *Norme per il governo del territorio*", e rinviava ad un regolamento di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità organizzative per la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate, nonché delle modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali. La nuova formulazione, molto più articolata, evidenzia che la regione favorisce la realizzazione di tali aree, *anche* in attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 112/1998; sottolinea la finalità delle aree stesse (promozione di attività produttive gestite come sistema territoriale d'insieme, qualità ambientale elevata,

competitività del sistema produttivo regionale, sviluppo sostenibile); dispone un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, nonché la presenza e gestione unitaria di infrastrutture e servizi finalizzati a prevenzione dell'inquinamento, tutela della sicurezza e della salute, riduzione delle pressioni ambientali.

Le province definiscono criteri e priorità strategiche per l'individuazione delle aree; ai comuni spettano la delimitazione e l'attuazione di esse.

La definizione di criteri generali e parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle aree viene demandata ad apposito regolamento, nel quadro di indirizzo individuato al punto 6 dell'art. 10.

La regione promuove la ricerca e l'innovazione in materia, con appositi finanziamenti (punto 8 dell'art. 10).

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 2 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 10 gennaio 2003, n. 1)*

#### **Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)**

La legge modifica la 39/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.1.2 b*), già modificata dalla l.r. 6/2001.

La presente sintesi viene redatta sulla base del testo coordinato, mantenendo quindi la numerazione degli articoli della legge originaria.

Il titolo I (disposizioni generali), espone all'art. 1 l'oggetto della legge: il riordino e la riforma della normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali, disciplinando in particolare il regime di incentivazioni, il regime di vincoli e prescrizioni, gli interventi regionali e degli enti locali, la gestione del vincolo idrogeologico, gli interventi finalizzati alla tutela ambientale, la materia degli incendi boschivi.

Con la presente legge viene data attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, in conformità alle leggi statali in materia.

L'art. 2 esprime le finalità: la conservazione e la valorizzazione del bosco, riconosciuto quale bene di rilevante interesse pubblico e bene irrinunciabile della società toscana.

L'art. 3 contiene la definizione di bosco e delle formazioni assimilate.

Il titolo II è dedicato alla programmazione forestale regionale e all'inventario delle risorse forestali, e prevede anche la promozione, da parte della regione, della ricerca scientifica e tecnica e del trasferimento delle innovazioni, nonché di iniziative di educazione, informazione e comunicazione (artt. 4-9).

Il titolo III riguarda gli interventi pubblici (artt. 10-16), finalizzati alla realizzazione di opere e servizi per la tutela dei boschi e della loro funzione sociale, ed affidati in linea di massima alla competenza delle comunità montane e delle province, salvo diverse disposizioni della presente legge. In particolare, viene istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali (art. 10), e si affida alla regione la promozione di iniziative di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale rivolte agli addetti all'attuazione degli interventi (art. 16).

Gli articoli 17-21 dello stesso titolo III dispongono misure di incentivazione per la promozione della selvicoltura.

Il titolo IV (Foreste di proprietà pubblica e collettiva) contiene norme relative al patrimonio agricolo forestale della regione (artt. 22-31), a quelli degli enti locali e di altri enti pubblici (artt. 32-33), a quelli collettivi (artt. 34-36). In particolare, vengono definiti i beni appartenenti al patrimonio regionale, considerati inalienabili salvo quanto previsto dalla l.r. 9/1997; vengono esplicitate le finalità che la regione deve perseguire nell'amministrazione di tale patrimonio; l'articolazione del patrimonio in complessi agricolo-forestali elencati nell'allegato B, e la cui amministrazione viene affidata alle comunità montane e ai comuni sulla base di un piano di gestione almeno decennale; la destinazione degli utili derivanti dalla gestione.

Quanto ai patrimoni degli enti locali e altri enti pubblici, la loro amministrazione è effettuata da questi enti, anche in forma associata, sulla base di piani di gestione almeno decennali.

Quanto ai patrimoni collettivi o civici, la regione è tenuta a redigere un inventario. Essi sono amministrati dai comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico o da altri organismi di gestione, o, in assenza di essi, dal comune.

Il titolo V riguarda specificamente la tutela del bosco. Contiene norme relative ai vincoli idrogeologici e paesaggistici, alla gestione dei boschi (trasformazioni, rimboschimenti, conversioni e sostituzione di specie e relativi piani di coltura, tagli, sradicamenti, coltivazioni speciali), alla difesa fitosanitaria, alla prevenzione e al risarcimento dei danni da fauna selvatica, alla circolazione motorizzata, all'abbandono di rifiuti, agli alberi monumentali, alla flora spontanea, alla raccolta dei prodotti del sottobosco, alla produzione e commercializzazione degli alberi di Natale, al pascolo, all'arboricoltura da legno. Seguono norme specifiche per la difesa dei boschi dagli incendi, anche preventiva, e per la relativa pianificazione; norme che disciplinano il materiale forestale di propagazione per determinate specie, norme relative alla vigilanza e alle sanzioni.

Il titolo VI contiene norme finanziarie.

Il titolo VII (norme finali e transitorie) dispone, fra l'altro, alcune abrogazioni relative a leggi precedenti, emanate tra il 1974 e il 1997.

*(b) L.r. 23 giugno 2003, n. 30 (B.U. 2 luglio 2003, n. 26)*

**Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana.**

Si tratta di una legge organica sulla materia, con la quale la regione Toscana persegue le finalità esposte all'art. 1: sostenere "l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo".

Il titolo II della legge (artt. 5-22) disciplina l'esercizio dell'agriturismo: vengono definiti i soggetti legittimati e addetti, nonché le caratteristiche vincolanti (connessione e complementarietà dell'attività agrituristiche rispetto a quella agricola, che deve restare la principale); vengono regolamentate le procedure per le autorizzazioni, la classificazione delle strutture ricettive, la pubblicità di prezzi, servizi e attrezzature; vengono definiti gli obblighi amministrativi degli operatori. Vengono, inoltre, disciplinati i limiti e le modalità dell'esercizio, che può comprendere anche attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, ecc. (art. 14), nonché l'organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (art. 16).

Il titolo II si chiude con prescrizioni relative agli interventi edilizi e ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza.

Il titolo III disciplina l'attività di vigilanza e di controllo e le sanzioni per le trasgressioni.

Il titolo IV contiene disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni (art. 26); dispone l'adozione, da parte della giunta regionale, di un regolamento di attuazione; estende alle imprese agrituristiche i benefici finanziari previsti dalle leggi vigenti nel settore agricolo; dispone la presentazione alla commissione consiliare competente, da parte della giunta regionale, di una relazione valutativa e di monitoraggio; abroga la l.r. 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.

*(c) L.r. 29 luglio 2003, n. 38 (B.U. 6 agosto 2003, n. 30)*

**Consorzi di bonifica - Modifica al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materie di bonifica).**

La legge 34/1994, già più volte modificata, viene ulteriormente modificata in particolare attraverso la sostituzione dell'art. 14, relativo alle procedure per l'istituzione e la soppressione dei consorzi di bonifica, e dell'art. 16, relativo al contributo consortile.

*(d) Decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (B.U. 18 agosto 2003, n. 37)*

#### **Regolamento forestale della Toscana.**

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 64 della l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 (*vedi Toscana, 1.1.2 a del presente volume*), che prevede l'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello precedente (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.1.2 a*), che viene abrogato.

Il titolo I (Norme generali) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione: disciplina delle attività nel bosco e nell'area forestale, nonché nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Contiene, inoltre, alcune definizioni relative al settore.

Il titolo II (Tutela dell'area forestale) disciplina i tagli boschivi e le relative procedure di autorizzazione e dichiarazione. Disciplina altresì la gestione di castagneti da frutto, sugherete e impianti per arboricoltura da legno, delle piante forestali esistenti in terreni non boscati ricadenti in zone agricole, delle aree di produzione dei tartufi. Seguono una serie di norme per la prevenzione, la salvaguardia e la tutela dagli incendi boschivi.

Il titolo III contiene norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 4 febbraio 2003, n. 11 (B.U. 12 febbraio 2003, n. 7)*

#### **Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".**

Vengono modificati gli articoli 2 e 3 della legge citata nel titolo, già più volte modificata. Le modifiche qui introdotte riguardano l'inserimento, tra le finalità dell'agenzia, della tutela delle produzioni

agroalimentari, nonché l'assegnazione all'agenzia stessa di funzioni di controllo tecnico e vigilanza nel settore delle produzioni agricole.

*(b) L.r. 14 aprile 2003, n. 22 (B.U. 17 aprile 2003, n. 19)*

**Modifiche all'art. 22 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).**

La prima delle due leggi citate nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Toscana, 1.2 p*) viene modificata in particolare attraverso l'inserimento degli articoli 2 *bis* e 3 *bis*, relativi rispettivamente alle modalità di gestione dello schedario del potenziale produttivo viticolo e agli albi dei vigneti per vini a denominazione d'origine nonché agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (artt. 2 e 3).

Le modifiche della seconda legge consistono nella soppressione di alcune parole.

*(c) L.r. 12 maggio 2003, n. 24 (B.U. 16 maggio 2003, n. 20)*

**Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.**

L'art. 1 prescrive l'obbligo, per il personale addetto all'industria alimentare, di osservare le norme igieniche stabilite dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

Per la prevenzione sanitaria degli addetti e per la salubrità degli alimenti, la regione disciplina le opportune iniziative formative per il personale e per i responsabili dell'industria, ed emana specifici indirizzi ai servizi competenti per la verifica dell'effettivo rispetto delle norme igieniche e per il controllo sulla formazione (art. 2).

*(d) L.r. 4 agosto 2003, n. 40 (B.U. 13 agosto 2003, n. 33)*

**Interventi regionali a favore del settore zootecnico.**

Finalità della presente legge è la promozione del settore zootecnico mediante il coordinamento degli interventi attraverso il piano zootecnico regionale (art. 1), strumento di programmazione degli interventi e di finalizzazione delle risorse, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta (art. 2). Gli interventi vengono attuati rispettando (art. 3) l'attribuzione delle competenze disposta dalla l.r. 9/1998 ("Attribuzione delle funzioni amministrative in

materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Toscana, 1.1 1 c).

(e) *L.r. 5 agosto 2003, n. 45 (B.U. 14 agosto 2003, n. 36)*

**Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.**

Finalità della legge è la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni vitivinicole ed olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità, riconosciute ai sensi di leggi, regolamenti e decreti ministeriali vigenti. A tal fine, la regione promuove e disciplina la realizzazione delle "strade" (art. 1), definite nelle loro caratteristiche all'art. 2.

La legge definisce poi i limiti all'istituzione di nuove strade, la possibilità di integrazione con quelle preesistenti, e prevede la costituzione di un comitato promotore e di un comitato di gestione.

L'art. 7 specifica gli interventi a favore dei quali la regione eroga contributi finanziari. L'art. 8 dispone a carico della giunta regionale un'attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati e finanziati.

Viene, inoltre, disposta l'adozione, da parte della giunta regionale, di un regolamento di attuazione (art. 10).

Viene, infine, disposta l'abrogazione, tra l'altro, della legge regionale 6/1999 ("Disciplina delle strade del vino in Toscana. Modifiche ed integrazioni", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Toscana, 1.2 d).

(f) *Decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (B.U. 3 ottobre 2003, n. 40)*

**Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi.**

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 3 *bis* della legge regionale 21/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Toscana, 1.2 p, e Toscana, 1.2 b del presente volume).

(g) *L.r. 10 novembre 2003, n. 54 (B.U. 19 novembre 2003, n. 43)*

**Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).**



La presente legge modifica la precedente, inserendo fra l'altro un articolo 10 *bis*, relativo alla conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale, che il presidente dell'Istituto indice annualmente, prima dell'approvazione del programma di attività pluriennale ed annuale. Altre modifiche riguardano l'indennità di carica e di presenza e i regolamenti dell'Istituto.

*(h) L.r. 5 dicembre 2003, n. 57 (B.U. 10 dicembre 2003, n. 44)*

**Attuazione dell'articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

"Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata direttiva, è consentito il prelievo della specie fringuello", secondo le modalità indicate all'art. 3 e nei periodi previsti dall'art. 4 della presente legge, "ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi del comma 1" della citata direttiva.

In determinate circostanze la giunta regionale può sospendere il prelievo.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) Decreto del presidente della giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 2/R (B.U. 15 gennaio 2003, n. 3)*

**Regolamento di attuazione della l.r. 27/5/2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana".**

In attuazione dell'art. 4 della legge citata nel titolo, il presente regolamento disciplina le procedure di gestione per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge stessa (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Toscana, 1.3.c*).

*(b) L.r. 14 febbraio 2003, n. 12 (B.U. 21 febbraio 2003, n. 10)*

**Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.**

Il progetto pilota di cui al titolo della presente legge, finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale, si colloca nel contesto delle politiche agro-ambientali ed energetiche della regione Toscana, che vuole promuovere - attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari - l'impiego della canapa (e dei suoi derivati) coltivata senza l'uso di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti (art. 1).

Per l'attuazione degli interventi in cui si articola il progetto, viene attribuita un'assegnazione finanziaria all'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) (art. 2).

L'art. 3 dispone che entro determinate scadenze l'ARSIA trasmetta alle commissioni consiliari competenti ed alla giunta regionale relazioni descrittive e valutative degli interventi realizzati, nonché un'indagine sulle potenzialità produttive della regione e sulla convenienza socio-economica alla creazione della filiera agroindustriale regionale.

L'art. 4 determina i criteri di priorità che la regione intende seguire nell'assegnazione delle risorse derivanti da finanziamenti comunitari.

*(c) L.r. 13 maggio 2003, n. 25 (B.U. 16 maggio 2003, n. 20)*

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).**

La legge disciplina gli interventi, consistenti in contributi diretti e indennizzi, definendo i beneficiari, la misura degli interventi e le modalità dell'erogazione, affidata all'ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura).

*(d) L.r. 13 maggio 2003, n. 26 (B.U. 16 maggio 2003, n. 20)*

**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".**

Viene modificato l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla legge precedente, qui stabilito in valore percentuale anziché in cifra fissa.

*(e) L.r. 10 luglio 2003, n. 36 (B.U. 18 luglio 2003, n. 29)*

**Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico).**

La legge regionale 1/1998, finalizzata al sostegno, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, delle attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, era già stata modificata due volte, dalla l.r. 64/2000 e dalla l.r. 20/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Toscana, 1.3 q ed r).

Con la presente legge viene introdotto l'art. 6 *ter*, che prevede un'incentivazione per una serie di interventi collegati con l'attività di selezione degli animali e con la produzione e la raccolta di materiale seminale e di embrioni.

Tra le altre modifiche, vi è la sostituzione dell'art. 9, relativo alle competenze del consiglio regionale.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 19 dicembre 2003, n. 58 (B.U. 29 dicembre 2003, n. 46)*

##### **Legge finanziaria per l'anno 2004.**

L'art. 1 della legge in esame prevede per il periodo di imposta 2004-2006 un'agevolazione Irap per le imprese che, in base al regolamento CE n. 761/1999, abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit.

L'art. 2 conferma l'agevolazione IRAP prevista dalla legge regionale 2/2002 (*vedi Regioni e attività produttive, Toscana, vol. 1°*, 1.2 v) per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel periodo 2004-2006.

## TRENTINO-ALTO ADIGE

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 17 aprile 2003, n. 3 (B.U. 29 aprile 2003, n. 17)*

#### **Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.**

La presente legge dispone la delega alla provincia di Bolzano e a quella di Trento, rispettivamente con decorrenza 1° febbraio 2004 e 1° agosto 2004, delle funzioni regionali in materia di camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle due province le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano (ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 280/2001).

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

#### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) Decreto del presidente della regione 1 aprile 2003, n. 3/L (B.U. 22 aprile 2003, n. 16)*

#### **Approvazione del nuovo testo del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 approvato con DPGR 22 agosto 1991 n. 11/L e successive modificazione e integrazioni.**

La legge a cui il presente regolamento dà esecuzione, abrogando il precedente, è relativa alla "Promozione e sviluppo delle cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi".

L'art. 1 del regolamento dispone che le finalità della legge possano essere attuate mediante erogazione di sussidi per la costituzione di nuove cooperative e di contributi per la realizzazione di progetti.

Gli articoli successivi sono relativi alle procedure e ai criteri di valutazione delle richieste.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

## TRENTO

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) Decreto del presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (B.U. 29 aprile 2003, n. 17)*

**Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica.**

Come prevede la l.r. 10/2001 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Trento, 1.1.2 a*), il regolamento disciplina l'esercizio dell'attività agrituristica; in particolare: modalità e limiti (capo I), accertamento dell'idoneità e della adeguata capacità professionale degli operatori (capo II), requisiti, dotazioni e servizi delle strutture (capo III), macellazione di animali e lavorazione dei prodotti (capo IV), autorizzazioni all'esercizio (capo V), classificazione delle imprese in base a requisiti strutturali, contesto produttivo e naturalistico, contesto ricreativo; marchio di qualificazione delle stesse (capo VI).

*(b) Decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg. (B.U. 23 dicembre 2003, n. 51)*

**Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. Recante "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica".**

Le modifiche al regolamento precedente (*vedi Trento, 1.1.2 a del presente volume*) riguardano tra l'altro il criterio della prevalenza

dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica, nonché le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) Decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg. (B.U. 11 marzo 2003, n. 10)*

#### **Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).**

L'art. 2 del regolamento classifica i beni di uso civico in "comunali" e "frazionali": per i primi l'amministrazione competente è il comune e/o la circoscrizione di decentramento, per i secondi può essere anche un'amministrazione separata di uso civico (ASUC).

Gli articoli da 3 a 5 disciplinano l'adozione dello statuto dell'ASUC.

I successivi articoli da 6 a 17 disciplinano l'effettuazione delle consultazioni popolari.

L'art. 16 prevede la possibilità per l'ASUC di avvalersi di personale di altri enti e/o del segretario comunale.

Gli articoli da 18 a 25 regolamentano la gestione dei beni di uso civico.

In base a quanto previsto dalla legge provinciale 5/2002, cui il presente regolamento dà attuazione (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Trento, 1.2 b*), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore di esso la provincia assume le funzioni finora svolte dal commissario per la liquidazione degli usi civici (art. 26).

Seguono alcuni articoli che prevedono poteri sostitutivi della provincia, nonché di destituzione dalla carica di amministratore ASUC e di scioglimento del comitato di amministrazione.

*(b) Decreto del presidente della provincia 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. (B.U. 12 agosto 2003, n. 32)*

#### **Regolamento concernente i Centri autorizzati di assistenza agricola (Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 - articolo 100).**

Ai sensi dell'art. 100 della legge provinciale citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Trento, 1.4 b*), il presente regolamento stabilisce "le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia richiesti per lo svolgimento dell'attività di Centro autorizzato di assistenza agricola e per il rilascio dell'autorizzazione alle società che richiedono di poter svolgere la

predetta attività di assistenza nonché per l'esercizio della vigilanza sui Centri autorizzati da parte della provincia".

*(c) L.p. 7 agosto 2003, n. 7 (B.U. 19 agosto 2003, n. 33, suppl. n. 1)*  
**Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale.**

La legge consta di un unico articolo, che approva la variante, costituita da planimetrie, relazione illustrativa, norme di attuazione. Il paragrafo 1.3 della relazione è dedicato al sistema insediativo e produttivo, ed illustra le principali modifiche alle aree industriali.

Quanto alle norme di attuazione, gli artt. 16 e 17 riguardano le aree produttive; gli artt. 19-22 riguardano le aree agricole, a pascolo, a bosco; l'art. 30, opere di infrastrutturazione e attività agricole.

*(d) Decreto del presidente della provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Leg. (B.U. 30 settembre 2003, n. 39)*

**Regolamento concernente la raccolta della Cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina).**

L'art. 2 del regolamento disciplina la raccolta della Cicerbita alpina (radicchio d'orso); l'art. 3 contiene il nuovo elenco delle specie protette.

*(e) Decreto del presidente della provincia 13 agosto 2003, n. 21-142/Leg. (B.U. 9 settembre 2003, n. 36)*

**Regolamento recante "Articolo 16 sexies, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive".**

In attuazione della legge citata nel titolo, il presente regolamento disciplina "il procedimento unico concernente il rilascio degli atti e provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o di autorizzazioni urbanistico-edilizie previste dalla legislazione vigente in materia", definendo anche le funzioni del responsabile dello sportello ed i criteri cui va improntata l'attività di esso.



*(f) Decreto del presidente della provincia 23 ottobre 2003, n. 32-153/Leg. (B.U. 2 dicembre 2003, n. 48)*

**Modifica dell'articolo 31 comma 2 del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. - detenzione di rapaci.**

Dopo il comma 2 dell'articolo citato, viene inserito un comma 2 bis, che consente l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria, con determinate limitazioni.

*(g) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg. (B.U. 30 dicembre 2003, n. 52)*

**Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.**

Con questo regolamento vengono modificati e/o sostituiti gli articoli 6 e 10 del regolamento precedente (*vedi Trento, 1.2 a del presente volume*), relativi all'effettuazione delle consultazioni popolari; gli articoli 18, 19, 20, relativi alla gestione dei beni di uso civico; l'art. 30, relativo al nuovo statuto dell'*Amministrazione separata di uso civico*.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.p. 28 marzo 2003, n. 4 (B.U. 15 aprile 2003, n. 15, suppl. n. 2)*

**Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.**

La legge si articola in due titoli, il primo dei quali è dedicato alla disciplina organica degli interventi regionali in materia di agricoltura, il secondo alla disciplina attuativa della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica nonché alla contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

L'art. 2 elenca i soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali previste per il settore agricolo, nei limiti stabiliti agli artt. 4 e 5 e nel quadro dei criteri determinati annualmente dalla giunta regionale (art. 3).

L'art. 6 stabilisce il divieto di alienazione dei beni immobili per i quali l'agevolazione è stata concessa, e le sanzioni in caso di violazione del divieto. Le agevolazioni sono concesse di norma in conto capitale, ed in determinati casi in conto interessi (art. 7).

Gli articoli successivi dispongono in merito alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Il capo II del titolo I (articoli 16 e 17) prevede incentivi all'imprenditoria giovanile, mentre il capo III (articoli 18-27) stabilisce un regime speciale per le zone sfavorite, individuate dalla giunta provinciale, finalizzato in particolare alla difesa del territorio e tutela del paesaggio, alla salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione, al recupero di superfici foraggere abbandonate, all'attività di alpeggio, all'apicoltura, allo sviluppo di pluriattività (attività complementari o alternative a quella agricola, ad esempio piccole attività artigianale o di vendita dei prodotti), all'agriturismo.

Il capo IV (articoli 28-33) prevede interventi a favore della gestione associata dell'impresa agricola (cooperative e altre forme associative).

Il capo V (articoli 34-41) è dedicato agli interventi infrastrutturali (opere collettive di miglioramento, irrigazione e bonifica) e di riordinamento fondiario.

Segue la disciplina degli interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali (capo VI, articoli 24-46: agevolazioni per la zootecnia, l'apicoltura, l'acquacoltura e l'elicicoltura, le produzioni vegetali).

Le agevolazioni per l'agricoltura biologica e la qualità dei prodotti sono oggetto del capo VII (articoli 47 e 48).

Per favorire l'efficienza e la professionalità in agricoltura, la provincia è autorizzata a sostenere spese per attività di formazione e dimostrazione, nonché per l'attivazione del sistema agricolo provinciale come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa (capo VIII, articoli 49 e 50).

Agli interventi tesi a fronteggiare eventi calamitosi è dedicato il capo IX (articoli 51-55).

Il capo X (articoli 56-60) contiene "disposizioni volte allo snellimento dell'attività amministrativa in materia di agricoltura tramite affidamento dei procedimenti di agevolazione di cui al presente titolo a soggetti terzi". A tal fine può essere istituita l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), di cui vengono definiti i principi di organizzazione e funzionamento, e che può demandare ai Centri autorizzati di assistenza agricola l'effettuazione di determinate attività.

Il capo IX (disposizioni finali, transitorie e finanziarie, articoli 61-64) dispone l'abrogazione di numerose leggi o parti di esse.

Il titolo II disciplina al capo I (articoli 65-78) l'agricoltura biologica in attuazione della normativa comunitaria, con l'obiettivo di incentivarla

limitando la dipendenza dell'agricoltura dall'industria e tutelando l'ambiente. Vengono regolamentate l'attività di controllo e vigilanza, le sanzioni, l'elenco provinciale degli operatori biologici.

Il capo II (articoli 79-88) disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di un contrassegno riportante la dicitura "geneticamente non modificato" ai prodotti agroalimentari del Trentino.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.p. 1 agosto 2003, n. 5 (B.U. 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 4)*

**Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).**

Alcuni articoli di questa legge modificano leggi precedenti in materia di fauna selvatica (art. 24: danni da fauna selvatica e caccia; art. 25: caccia; art. 26: tassidermia e imbalsamazione), di economia agricola e agricoltura biologica (art. 27), di sostegno alla nuova imprenditorialità (art. 29).

In particolare, l'art. 27 modifica gli articoli 23, 28, 31, 41, 43, 60, 61, 64 della l.p. 4/2003 (*vedi Trento, 1.3 a del presente volume*); l'art. 29 modifica l'art. 16 della l.p. 6/1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Trento, 1.1.1 a*).

## UMBRIA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) R. r. 27 febbraio 2003, n. 3 (B.U. 12 marzo 2003, n. 11, suppl. ord. n. 1)*

#### **Disciplina della riproduzione animale.**

La riproduzione animale viene disciplinata dal presente regolamento in attuazione della legge 30/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il titolo I (norme generali), dopo alcune definizioni, elenca gli impianti di riproduzione la cui gestione è soggetta ad autorizzazione da parte della Direzione regionale "Attività produttive", servizio qualificazione delle produzioni animali.

I titoli successivi disciplinano la monta naturale privata e pubblica, le stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica, i requisiti dei riproduttori maschi, l'inseminazione artificiale, la raccolta e l'impianto degli embrioni, la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali, l'attività di vigilanza e controlli - di qualità e sanitari - demandata ai servizi veterinari della ASL.

*(b) R. r. 15 luglio 2003, n. 10 (B.U. 23 luglio 2003, n. 30, suppl. ord. n. 1)*

#### **Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.**

In attuazione della legge citata (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Umbria, 1.1.2 f*), il regolamento disciplina la denuncia degli

alveari, la loro vendita o spostamento, le distanze per gli apiari, l'anagrafe apistica, l'albo degli allevatori di api regine.

*(c) L.r. 29 luglio 2003, n. 17 (B.U. 13 agosto 2003, n. 33)*

**Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.**

Fra le modifiche, si segnala la sostituzione del comma 1 dell'art. 32, relativo all'approvazione del calendario venatorio da parte della giunta regionale.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) R. r. 9 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 22 gennaio 2003, n. 3)*

**Modalità di effettuazione dei controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica.**

I controlli, le cui modalità sono disciplinate dal presente regolamento, sono effettuati dalle comunità montane.

*(b) R. r. 21 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 28 gennaio 2003, n. 4)*

**Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie.**

Il suddetto controllo, preventivo di legittimità, è esercitato dal Servizio "credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni" della Direzione regionale attività produttive, e consiste nella verifica della conformità degli atti (statuti, regolamenti, bilanci, rendiconti, atti di programmazione e pianificazione, lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti, nomina dei membri degli organi degli enti) allo statuto dell'ente e alle norme vigenti.

*(c) L.r. 14 maggio 2003, n. 9 (B.U. 21 maggio 2003, n. 21)*

**Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle Aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale — Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e**

**dell'attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3).**

Si segnala in particolare l'inserimento, dopo l'articolo 13 della l.r. 14/1997, dell'art. 13 *bis*, in base al quale "i beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato, compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione", con esclusione dei fabbricati e delle relative aree di sedime; dei terreni e delle aree boschive che rivestono interesse regionale.

*(d) L.r. 23 dicembre 2003, n. 25 (B.U. 7 gennaio 2004, n. 3)*

**Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**

In attuazione del suddetto decreto legislativo, l'art. 2 della presente legge demanda a norme regolamentari la definizione delle modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli. L'art. 3 istituisce l'elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute, la cui gestione è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'art. 2.

### *1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 27 novembre 2003, n. 20 (B.U. 28 novembre 2003, n. 50)*

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).**

La legge dispone la concessione di indennizzi per gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la *blue tongue*, stabilendo i casi di indennizzo, i beneficiari, la misura degli aiuti, le modalità di erogazione.

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

## VALLE D'AOSTA

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 21 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 25 febbraio 2003, n. 8)*

#### **Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.**

Il capo I (disposizioni generali) espone all'art. 1 le finalità della legge: promozione dell'artigianato di tradizione, attraverso la valorizzazione e la tutela delle tecniche di lavorazione e dei relativi prodotti, anche mediante la qualificazione degli operatori.

Seguono alcune definizioni (art. 2) e la classificazione in categorie delle produzioni artigianali tradizionali (art. 3).

L'art. 4 istituisce l'Albo dei Maestri artigiani, e definisce le modalità e i requisiti per l'iscrizione. La tenuta dell'albo è affidata ad una apposita commissione (art. 5).

Il capo II è dedicato agli interventi della regione per la promozione dell'artigianato valdostano di tradizione, consistenti tra l'altro nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale e nella concessione di contributi (artt. 6 e 7). L'art. 8 istituisce il Registro dei produttori di oggetti di artigianato.

Il capo III riguarda la qualificazione professionale degli operatori, e prevede incentivi per l'organizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali e di corsi di formazione teorica e pratica relativi alla produzione artigianale tradizionale, effettuati presso le imprese artigiane iscritte ad apposito albo (botteghe-scuola).

## *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 9 aprile 2003, n. 11 (B.U. 20 maggio 2003, n. 22)*

### **Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.**

Nel quadro delle disposizioni generali contenute nel capo I, l'art. 1 espone l'oggetto della legge: "la presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, definendone i principi organizzativi e procedurali". Le suddette funzioni riguardano in particolare la localizzazione, la rilocalizzazione, e l'avvio degli impianti produttivi di beni e di servizi, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Ai fini dell'efficienza delle suddette funzioni, la regione promuove intese ed altre forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni (art. 2)

Le funzioni medesime sono attribuite ai comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane, "assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive" (art. 3). Per l'esercizio coordinato delle funzioni dello sportello unico, viene istituito, presso il Consiglio permanente degli enti locali, un organismo di coordinamento (art. 4).

L'art. 5 stabilisce i principi su cui deve basarsi l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, in particolare l'unicità del procedimento derivante da ciascuna istanza presentata, l'individuazione del responsabile del procedimento, la trasparenza delle procedure, la possibilità di autocertificazione (salvo determinati casi).

L'art. 6 fa salva l'applicazione delle normative concernenti la procedura di VIA e le attività che possono essere avviate mediante semplice comunicazione o denuncia di inizio attività.

Il capo II (artt. 8-10) è dedicato allo sportello unico: istituzione, gestione, funzioni, compresa quella di assistenza alle imprese.

Il capo III (procedimenti autorizzatori) prevede i casi di procedimento semplificato e di procedimento mediante autocertificazione (artt. 11-14).

Il capo IV (art. 15) definisce la procedura di collaudo, quando esso sia previsto dalle norme vigenti.



Il capo V, art. 16, disciplina le modalità di riscossione di spese e diritti previsti da norme regionali e statali, o stabiliti dai comuni.

Il capo VI contiene disposizioni particolari relative alla procedura di VIA (art. 17) e allo svolgimento della conferenza di servizi, che viene convocata in determinati casi nel quadro del procedimento semplificato (art. 18).

*(b) L.r. 28 aprile 2003, n. 17 (B.U. 27 maggio 2003, n. 23)*

**Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.**

Finalità della legge è quella di "semplificare e di accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, di disporre di dati costantemente aggiornati per la programmazione degli interventi in campo agricolo e agro-ambientale, nonché per il monitoraggio in modo continuo della loro portata ed efficacia" (art. 1). A tal fine vengono istituiti e disciplinati il Sistema informativo agricolo, le cui funzioni sono definite all'art. 2, e l'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane (artt. 3-8).

*(c) L.r. 28 aprile 2003, n. 18 (B.U. 3 giugno 2003, n. 24)*

**Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste**

La *Route des vins* è un percorso enoturistico istituito e disciplinato dalla presente legge, al fine di "favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali, di valorizzare i territori a specifica vocazione vitivinicola e di promuovere le attività agricole, nonché i prodotti tipici e tradizionali".

La *Route* viene gestita da un'apposita Associazione, aperta a tutti i soggetti pubblici e privati aventi uno specifico interesse alla realizzazione degli obiettivi della presente legge e delle relative disposizioni attuative, e che può beneficiare di contributi regionali. Possono altresì beneficiare di contributi i singoli soggetti aderenti alla *Route*.

*1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

*(a) L.r. 28 febbraio 2003, n. 4 (B.U. 1 aprile 2003, n. 14)*

**Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche.**

Ai fini della promozione, da parte della regione, d'intesa con il comune di Valtournenche, della "valorizzazione naturalistica della conca di Cheneil, favorendone la riqualificazione funzionale ed economica ed intervenendo per il recupero e lo sviluppo del relativo patrimonio storico, alpinistico, architettonico ed agro-silvo-pastorale", la legge individua una serie di interventi, la cui definizione e realizzazione è affidata ad un accordo di programma tra regione e comune.

*(b) L.r. 31 marzo 2003, n. 6 (B.U. 15 aprile 2003, n. 16)*

**Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane.**

Il capo I della legge (Disposizioni generali) ne espone le finalità, consistenti nel consolidamento e sviluppo delle imprese valdostane nei settori dell'industria e dell'artigianato (art. 1).

La regione interviene sulla base di un programma triennale (artt. 2 e 3), redatto anche con il supporto dell'Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato, la cui istituzione è prevista all'art. 4.

Il capo II (artt. 5-15) contiene la disciplina comune delle forme di intervento regionali a sostegno delle imprese (beneficiari, misura degli interventi, istruttoria, concessione, diniego e revoca, obblighi dei beneficiari).

I capi III, IV e V sono dedicati rispettivamente al sostegno degli investimenti produttivi, della internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, dei consorzi di impresa. Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti produttivi (artt. 16-21) esso può assumere la forma di contributi in conto capitale, in conto interessi, di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fidejussioni.

L'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale (artt. 22-25) viene promossa mediante realizzazione di iniziative dirette da parte della regione come attraverso la concessione di contributi.

Il sostegno a consorzi di imprese e a società consortili (artt. 26-28) si realizza sia mediante la concessione di diritti di superficie che mediante contributi, mutui a tasso agevolato, fidejussioni.

Il capo VI (artt. 29-32) disciplina la costituzione e la gestione di fondi di rotazione e di fondi rischi.

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 28 aprile 2003, n. 13 (B.U. 20 maggio 2003, n. 22)*

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative,**

**variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.**

L'art. 30 della legge in esame determina il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e alle cooperative di produzione e lavoro che, alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2001 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003), occupavano immobili di proprietà della regione.

*(b) L.r. 15 dicembre 2003, n. 21 (B.U. 29 dicembre 2003, n. 55)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi.**

L'art. 1 della legge in esame prevede ai commi 3 e 4 agevolazioni in materia di Irap, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, rispettivamente per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le società cooperative di produzione e lavoro e miste, costituite dopo il 1° gennaio 2004.

## VENETO

1. Leggi e regolamenti. - 1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Plurisettoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

### *1. Leggi e regolamenti*

#### *1.1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 12 dicembre 2003, n. 40 (B.U. 16 dicembre 2003, n. 117)*

#### **Nuove norme per gli interventi in agricoltura.**

Si tratta di una legge che disciplina organicamente gli interventi regionali finalizzati a "sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli" (art. 1).

E' articolata in 18 titoli ed è completata da due allegati, di cui il primo (all. A) contiene la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, come previsto dall'art. 13 della legge stessa.

Il titolo II (artt. 3-6) disciplina atti e strumenti di programmazione e la concertazione tra la regione e i soggetti operanti nel settore agricolo.

Il titolo III (artt. 7-9) definisce il "distretto rurale" e il "distretto agroalimentare di qualità", demandando alla giunta regionale la definizione dei criteri per la loro individuazione e le procedure per il loro riconoscimento.

Il titolo IV disciplina il sistema informativo demandando alla giunta l'attuazione del "Sistema informativo del settore primario (SISP)" quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore (artt. 10-12).

Il titolo V, relativo ai procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici alle imprese agricole ed a quelle di trasformazione e commercializzazione, ne rinvia la disciplina all'all. A, specificando

che esso può essere modificato con deliberazione della giunta; stabilisce poi i casi di revoca dei benefici e le sanzioni (artt. 13-16).

Il titolo VI disciplina, nell'ordine, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (artt. 17-20), gli aiuti per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare (artt. 21-23), gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 24-28), gli aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole (art. 29), individuando gli investimenti ammissibili e le loro finalità, i beneficiari, i limiti di aiuto, i criteri di priorità per la concessione dei benefici e, nel caso del terzo tipo di aiuti, disciplinando l'accordo di filiera (art. 28).

Gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, quelli finalizzati alla ricomposizione fondiaria e all'acquisto di terreni agricoli, quelli per il settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale sono oggetto rispettivamente del titolo VII (art. 30), VIII (artt. 31-34), IX (artt. 35-39).

Il titolo X (artt. 40-43) contiene disposizioni per l'incentivazione della pluriattività nei comuni montani e negli altri comuni (vengono incentivati gli imprenditori agricoli che assumano in appalto, rispettando determinate condizioni, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, rispettivamente montano o agroforestale. L'art. 41 tutela i prodotti tipici della montagna protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, che possono, a determinate condizioni, fregiarsi della dicitura aggiuntiva "prodotto della montagna".

Il titolo XI (artt. 44-49), dedicato alle organizzazioni di produttori, ne regola il riconoscimento e definisce gli interventi regionali ad esse destinati.

Il titolo XII (artt. 50-51) che disciplina gli aiuti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, prevede il sostegno regionale per l'introduzione e la certificazione di sistemi aziendali di qualità e di sistemi di rintracciabilità.

Il credito agrario è oggetto del titolo XIII, che definisce le condizioni e le tipologie dell'intervento regionale (artt. 52-54). Altri strumenti di intervento finanziario sono disciplinati nel titolo XIV (consorzi di garanzia collettiva fidi, interventi vari della Veneto Sviluppo SpA, istituzione del fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura, artt. 55-58).

Il titolo XV (artt. 59-60) dispone in merito a piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione in difficoltà economiche, finanziarie o produttive molto gravi.

Il titolo XVI è relativo agli interventi, anche preventivi, contro i danni alla produzione o ai mezzi di produzione agricola (artt. 61-64).

Il titolo XVII disciplina gli interventi tesi al miglioramento del patrimonio zootecnico (aiuti per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli della attitudini produttive del bestiame, per la promozione dell'allevamento e iniziative di miglioramento genetico, per la tutela delle risorse genetiche autoctone, artt. 65-69).

Fra le disposizioni finali del titolo XVIII, sono previsti l'adeguamento dei livelli di aiuto alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile, nonché i pareri comunitari di compatibilità.

### *1.2 Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 4 aprile 2003, n. 8 (B.U. 8 aprile 2003, n. 36)*

#### **Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.**

Finalità della legge è la promozione, da parte della regione, di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo locale. In questo quadro, la legge "disciplina i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale (art. 1).

L'art. 2 individua le caratteristiche del distretto produttivo (compresenza sul territorio di un'elevata concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante, e di attori istituzionali competenti ed operativi nell'attività di sostegno all'economia locale) e le sue modalità di azione, mediante un patto per lo sviluppo del distretto. Le varie tipologie di questi soggetti sono indicate all'art. 4.

L'art. 3 individua gli indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale.

Il patto per lo sviluppo del distretto è oggetto degli articoli 5, 6, 7 e 8 (criteri per la sua redazione, rappresentanza, ammissibilità).

I distretti partecipano alla realizzazione e al monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale attraverso un'apposita consulta (art. 9).

Le risorse per la realizzazione dei progetti contenuti nel patto sono assegnate tramite bandi specifici, disciplinati all'art. 10, mentre l'art. 11 definisce i criteri di valutazione dei progetti stessi.

Le iniziative oggetto di intervento devono rientrare nelle tipologie previste dall'art. 12. I destinatari dei benefici, in relazione alle varie tipologie, sono indicati all'art. 13.

La verifica sullo stato di attuazione della presente legge è rimessa alla giunta regionale.

(b) *L.r. 20 novembre 2003, n. 31 (B.U. 25 novembre 2003, n. 111)*

**Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."**

Con questa legge, vengono modificati gli articoli 1 e 8, e integralmente sostituiti gli articoli 2, 3 e 4 della legge citata nel titolo, relativi in particolare alle finalità, alle funzioni e agli interventi della citata società di intermediazione finanziaria.

(c) *L.r. 24 novembre 2003, n. 38 (B.U. 28 novembre 2003, n. 112)*

**Disposizioni in materia di tributi regionali.**

L'art. 3 della legge in oggetto prevede agevolazioni IRAP (riduzione dell'aliquota di un punto percentuale) per le nuove imprese giovanili e le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nel 2004.

*1.3 Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 4 aprile 2003, n. 6 (B.U. 8 aprile 2003, n. 36)*

**Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".**

Le modifiche alla legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Veneto, 1.3 e*) riguardano tra l'altro:

- la sostituzione dell'art. 2 (destinatari dei contributi), la cui nuova formulazione non esclude più la riduzione del personale dell'impresa già esistente;
- la sostituzione del comma 2 dell'art. 3, che rinvia, per le imprese del settore agricolo (agriturismo escluso), nonché quello della pesca e dell'acquacoltura, alle disposizioni degli articoli 3 *bis* e 3 *ter*;
- l'inserimento degli articoli 3 *bis* e 3 *ter*, relativi rispettivamente ai contributi alle imprese del settore agricolo e alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

(b) *L.r. 2 maggio 2003, n. 13 (B.U. 6 maggio 2003, n. 45)*

**Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.**

A fini di tutela dell'ambiente, sicurezza idraulica, ricreativi, tutela della biodiversità, la regione promuove la realizzazione di boschi nelle pianure venete, disciplinando con la presente legge i destinatari e le

tipologie degli interventi, i requisiti per l'ammissione al finanziamento, le modalità e le procedure di esso.

(c) *L.r. 24 novembre 2003, n. 37 (B.U. 28 novembre 2003, n. 112)*

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 "Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina".**

La legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1° Veneto, 1.3 l*) viene in buona parte riscritta, mediante la sostituzione dell'art. 3, la modifica dell'art. 4, la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 6, l'inserimento di un articolo 6 *bis*. Quanto all'art. 3, la precedente formulazione si limitava a prevedere contributi *una tantum* per i sistemi di etichettatura facoltativa; il nuovo testo invece dispone più in generale la concessione di contributi in conto capitale "per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità", mediante adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, acquisizione di strumenti di analisi, attività di studio, progettazione e supporto tecnico.

I nuovi commi 2 e 3 dell'art. 6, che prevedono un indennizzo per i titolari di allevamenti relativamente ai danni dovuti alla crisi di mercato, introducono un limite massimo di tale indennizzo, comunque subordinato alla disponibilità finanziaria stabilita dalla legge stessa.

L'art. 6 *bis* introduce la concessione di contributi regionali "per interventi a carattere strutturale e dotazionale nelle imprese di allevamento di bovino da carne finalizzati all'innovazione tecnologica, all'introduzione di sistemi di allevamento che consentano il risparmio idrico ed energetico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli animali, all'adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard qualitativi minimi, alla riduzione delle fonti di inquinamento, nonché al trattamento dei reflui zootecnici ed al loro utilizzo a fini agronomici".

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 14 gennaio 2003, n. 3 (B.U. 17 gennaio 2003, n. 5)*

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.**

Vengono qui citati gli articoli 28, 29 e 55.

L'art. 28 dispone la sostituzione del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 5/2000 ("Legge finanziaria 2000", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1° Veneto, 1.4 d*), inserendo tra gli interventi alla cui realizzazione la regione concorre anche quelli previsti da tutti gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 662/1996.



L'art. 29 integra l'art. 1 della l.r. 13/1999 (“Interventi regionali per i patti territoriali”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.2 a) con il comma 2 bis, che prevede l'intervento della regione teso a favorire l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali alle modalità della programmazione decentrata previste dall'art. 25 della l.r. 35/2001 (“Nuove norme sulla programmazione”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Veneto, 1.2 c). Integra altresì l'art. 3 della medesima legge 13/1999 con il comma 2 bis, che prevede la possibilità, nelle aree oggetto di un patto territoriale, di attuare intese programmatiche d'area.

L'art. 55 infine prevede la concessione di contributi regionali al fine della salvaguardia e tutela di produzioni agricole marginali (castagnicoltura, cerasicoltura, olivicoltura, piccoli frutti, ecc.) strettamente legate al territorio collinare e di montagna.

(b) L.r. 3 ottobre 2003, n. 19 (B.U. 7 ottobre 2003, n. 94)

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio.**

La legge apporta modifiche a varie leggi in materia di artigianato e di industria. Fra quelle relative all'artigianato, vengono modificate:

- la l.r. 48/1993 (“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”);
- la l.r. 67/1987 (“Disciplina dell'artigianato”);
- la l.r. 3/2001 (“Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.3 i);
- la l.r. 1/1996 (“Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”);
- la l.r. 16/2000 (“Norme generali in materia di marchi regionali”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.2 d);
- la l.r. 31/1995 (“Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”).

Fra quelle relative all'industria:

- la l.r. 3/1997 (“Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione”);
- la l.r. 57/1999 (“Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.3 c);

- la l.r. 5/2000 (“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - legge finanziaria 2000”, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.4 g).